

L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Quaderni geopolitici e analisi giuridiche

N. 5 - LUGLIO 2021

**FINANZA ISLAMICA E FINTECH: SFIDE NORMATIVE E
MINACCIA TERRORISTICA**

Nuove dinamiche globali. Le banche islamiche nel contesto della Western Legal Tradition e la rivoluzione tecnologica come ostacoli al Counter Terrorist Financing

ISSN 2724-2315

**DAVIDE LAURETTA
SARA SENNO**



ABSTRACT

The present research aims to address the main regulatory issues revolving around the spread of Islamic finance in countries of the Western Legal Tradition and FinTech. These models are considered potential alternatives to the classical financial system, harshly criticised after the 2008 subprime crisis. The transposition of the shariatic system in the West and the global technological revolution generate regulatory gaps and difficulties in adapting to international standards that threaten the fight against international terrorism, particularly Islamist terrorism. This volume will explore the distinctive features of these two sectors and their related vulnerabilities in terms of industry regulation and security, to highlight the steps to be taken to overcome this impasse.

INDICE

1 AMISTADES

**2 L'ORIZZONTE DEGLI
EVENTI**

3 INTRODUZIONE
- di Davide Lauretta e Sara Senno

6 LA FINANZA ISLAMICA
- di Davide Lauretta

**11 LA FINANZA ISLAMICA
NELLA WESTERN LEGAL
TRADITION**
- di Davide Lauretta

**14 LA TECNOLOGIA APPLICATA
AL SETTORE FINANZIARIO:
L'UNIVERSO FINTECH E IL
PERICOLO DI
FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO
INTERNAZIONALE DI
MATRICE JIHADISTA**
- di Sara Senno

**20 IL CONTRASTO DEL
TERRORISMO ALLA LUCE
DELL'INTERCONNESSIONE
GLOBALE: PROBLEMI DI
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD
NORMATIVI PER FINANZA
ISLAMICA E FINTECH**
- di Sara Senno

25 CONCLUSIONI
- di Davide Lauretta e Sara Senno

27 BIBLIOGRAFIA

**30 HANNO COLLABORATO A
QUESTO NUMERO**

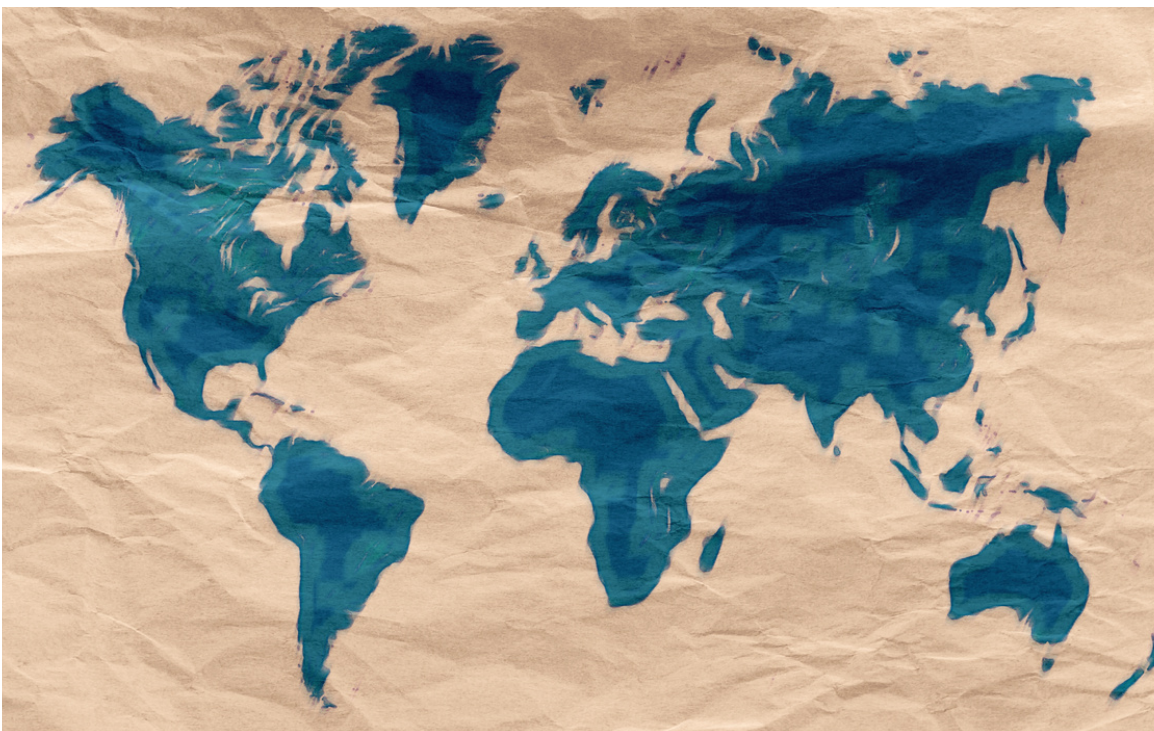
AMISTADES



AMISTaDeS - Fai Amicizia con il Sapere, è un centro studi indipendente fondato nel 2017 a Roma e impegnato nella diffusione della cultura internazionale.

Il centro si occupa di ricerca, divulgazione e formazione sulle tematiche internazionali, con un particolare focus sulla geopolitica e il diritto internazionale. Eroga corsi di formazione per istituti scolastici, studenti, professionisti e aziende; realizza analisi geopolitiche e report; organizza eventi e conferenze istituzionali e incontri informali di avvicinamento alla materie trattate.

Al momento di questa pubblicazione, fanno parte di AMISTaDeS oltre 30 giovani professionisti tra board direttivo e analisti. Tutti animati dalla stessa sete di conoscenza e condivisione.



L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

L'Orizzonte degli Eventi è la linea in cui tutto si crea e tutto si distrugge.

Un punto, in astronomia, dal quale non si può più tornare indietro. Una linea immaginaria di confine fra l'universo conosciuto e la forza attrattiva di un buco nero.

È questa la nostra idea di divulgazione. Andare oltre il sapere e conoscere quello che esiste al di là di qualsiasi confine.

E una volta lì, chi vorrebbe tornare indietro?

Così trattiamo tematiche di geopolitica e diritto internazionale, restando fedeli a questo concetto assoluto e inarrivabile. Con il desiderio di spingerci oltre ogni volta, raccontando quello che era, quello che è e quello che potrebbe accadere, scrutando e mettendo ordine in quel buco nero magnetico e caotico che è la realtà.



INTRODUZIONE

DI DAVIDE LAURETTA
SARA SENNO



Dalla prima metà degli anni Settanta, il mondo della finanza ha assistito all'enorme espansione del sistema bancario islamico, un modello basato sulla stretta osservanza e conformità ai principi e alle regole proprie della *Sharia*, la legge islamica. [1]

A partire da quel periodo storico, la finanza islamica - in primis tramite le banche - si è infatti rivelata capace di estendere la propria presenza e la conseguente fruizione dei suoi prodotti e servizi oltre i confini mediorientali, raggiungendo il cuore dell'Europa, degli Stati Uniti, e di quella parte del continente asiatico che è più soggetto alle influenze occidentali: in sintesi, in tutti quei Paesi appartenenti alla *Western Legal Tradition*.

La Conferenza degli Stati islamici di *Jeddah* del 1974 ha dunque gettato le basi per la costituzione in senso moderno di istituti di credito, banche di sviluppo e d'investimento, nonché società di intermediazione finanziaria, il cui controllo è affidato a organi di grande autorità sotto il profilo etico-religioso e tecnico-giuridico, proprio al fine di osservarne la profonda aderenza ai principi shariatici. [2]

Per comprendere l'essenza di questo sistema finanziario è infatti necessario guardare al VII secolo d.C.. Tale riferimento temporale segna la nascita dell'Islam, una religione, ma ancor più, uno stile di vita e una visione del mondo che, attraverso gli insegnamenti del profeta Maometto, ha instaurato un

nuovo e insolito rapporto tra l'umano e il divino, giungendo alla quasi totale sottomissione (come del resto suggerisce lo stesso termine "Islam") di ogni aspetto dell'esistenza umana ai precetti e ai moniti di Allah contenuti nel Corano. Ciò, all'interno di un rapporto assoluto tra Stato e religione, in cui "il primo è rappresentazione della seconda, e quest'ultima [è] essenza del primo". [3]

Si spiega dunque perché non è possibile discutere di tale modello finanziario senza aver prima rimosso le lenti di uomo occidentale, rientrando invece nell'ottica secondo la quale religione, etica ed economia non viaggiano più su binari separati. [4]

[1] G.M. PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l'Oriente "C.A. NALLINO", Roma, 1996, pp. 3-4.

[2] Ibidem.

[3] D. BALDWIN, *Turkey: Islamic banking in a Secularist Context*, in R. Wilson (ed.), *Islamic Financial Markets*, Routledge Library Editions: Banking and Finance, Oxon, 1990, p. 33.

[4] A. DELL'ATTI, F. MIGLIETTA (a cura di), *Fondi sovrani arabi e finanza islamica*, Egea, Milano, 2009, p. 71.

Alla luce del suo sviluppo nella *Western Legal Tradition*, ci si potrebbe chiedere se la finanza islamica possa costituire un'alternativa a quella capitalistica occidentale, tanto da diffondersi anche al di là delle "terre di Maometto". Una risposta positiva potrebbe, almeno a un livello superficiale, non essere difficile. In un'epoca dove il mondo delle borse e delle banche è visto con diffidenza o profonda critica dalle classi medie già colpite dalla crisi economica del 2008 legata alla tossicità dei mutui *subprime*, il modello finanziario islamico potrebbe certamente rappresentare un'alternativa alle discutibili prassi degli istituti bancari dell'asse euro-atlantico: ciò, in virtù della sua denominazione di "investimento etico". [5] Quest'ultima definizione, occorre precisarlo, indica un'integrità di tipo religioso, i cui fini, appunto etici, corrispondono dunque ai precetti imposti da Allah e agli insegnamenti del Profeta Maometto. La finanza islamica, in quanto tale, intende allora agire nell'intento di promuovere l'equità e la giustizia sociale, in opposizione a qualsiasi forma di speculazione, così come scritto nel Corano. Il divieto, fermo e incontrovertibile, di accumulare ricchezze a danno degli altri "fratelli", specie se già svantaggiati, e quello altrettanto inequivocabile di ottenere guadagni in settori per tale religione ritenuti discutibili, [6] sono due esempi significativi per comprendere in quale senso si impiegheranno alternativamente i termini "morale" o "etico" con riferimento a tale modello finanziario. Esso si basa infatti sul divieto di *riba* (usura, in certi casi anche interesse) e sulla condivisione dei profitti e delle perdite (cd. *Profit Loss Sharing*) tra banche e investitori privati.

A incidere ulteriormente sul suo sviluppo, l'impressionante diffusione del fenomeno migratorio, vera sfida politica per l'Europa, che ha condotto milioni di musulmani nei

Paesi occidentali a richiedere soluzioni finanziarie coerenti con le prassi dei loro luoghi di origine, modellate sui precetti dettati dal Corano, senza rinunciare dunque alla purezza ideologico-religiosa da questo imposta. La necessità di rispettare precise norme shariatiche e di sottostare alla supervisione dei vari *Sharia Board* pone delle sfide non indifferenti in termini di allineamento normativo agli standard globali. Tale asimmetria, come verrà in seguito analizzata, potrebbe generare delle problematiche in sede di contrasto al terrorismo internazionale, e in particolare di quello di matrice jihadista.

Un'ulteriore sfida alla omogeneizzazione normativa è rappresentata dalla rivoluzione di settore derivante dal progresso tecnologico. Esso, infatti, ha contribuito a mutare e accelerare i processi di integrazione e interdipendenza già avviati con la globalizzazione, incidendo in maniera sostanziale sia sui processi produttivi e distributivi di beni e servizi che sulle loro modalità d'uso da parte dei consumatori. L'incremento delle relazioni e dei commerci non è mai stato così frequente e l'ingresso della tecnologia come mezzo per gestire qualsiasi aspetto dell'esistenza umana ha avuto profonde ripercussioni sul modo di vivere e comunicare degli individui. Questa repentina diffusione è motivata in gran parte dalla tendenza delle tecnologie a diventare sempre più complesse e al contempo più economiche, risultando pertanto accessibili a una porzione sempre crescente della popolazione.

Considerando nello specifico la trasformazione del settore economico-finanziario, l'aumento esponenziale delle operazioni transfrontaliere e la conseguente normalizzazione dei rapporti tra soggetti economici appartenenti a giurisdizioni differenti hanno

portato a una perdita di significato dei confini statali, compromettendone di fatto anche la loro sovranità. In particolare, tale problema si manifesta quando, in una transazione internazionale, a causa di asimmetrie legislative, vi è l'impossibilità di tutelare i propri *stakeholder* da parte delle rispettive giurisdizioni.

A fronte della crescente interconnessione economico-finanziaria, insiste infatti uno squilibrio gestionale delle diverse aree di competenza giuridica, un tempo divise e indipendenti, che oggi si trovano a dover dialogare con regolarità.

In aggiunta, i sempre nuovi metodi di scambio offerti dalla tecnologia producono vuoti normativi che prestano il fianco alla proliferazione di condotte illecite. Si pensi ad esempio al riciclaggio di denaro (*Money Laundering*) e al finanziamento del terrorismo (*Terrorist Financing*), che potrebbero minacciare gravemente gli interessi politici ed economici dei Paesi, rappresentando al contempo un'importante sfida per la loro sicurezza.

Dinnanzi a un tale scenario, va anche considerato che il crescente divario esistente tra lo sforzo delle autorità nazionali, che devono adattare le loro leggi alle minacce della nuova realtà globale facendo i conti con risorse limitate da poter investire in tali procedure, e l'accelerazione costante del progresso tecnologico, offre metodi sempre più sofisticati ed economici per eludere i sistemi normativi vigenti.

Date l'estensione del problema e il livello di interconnessione globale, ai fini regolamentativi risulta fondamentale un approccio d'insieme in cui le diverse giurisdizioni operino per omologarsi a standard sovranazionali comuni. Ciò, allo scopo di generare un *corpus* legislativo unico e favorire

[5] H. P. GLENN, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Fourth Edition*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2010, trad.it. S.FERLITO (a cura di), *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Società editrice il Mulino, Bologna, 2011, p. 319.

[6] Data la pericolosità o la natura oltraggiosa e blasfema (per la religione musulmana) di questi e/o dei beni scambiati al loro interno.

un reciproco scambio di informazioni tra le autorità che, tramite attività congiunte di previsione, prevenzione, individuazione e contrasto dei crimini finanziari internazionali, possano garantire una più celere e produttiva salvaguardia della sicurezza internazionale.

Nonostante sia palese l'urgenza di una cooperazione da parte dell'intera comunità internazionale, nella pratica vanno considerati numerosi ostacoli. Le autorità giudiziarie devono ad esempio affrontare le asimmetrie dovute al loro diverso stadio di sviluppo legislativo e alle loro differenti capacità di investimento, sia nell'adattamento normativo che nel controllo delle transazioni.

Va notato inoltre che, sebbene alcuni Stati risultino all'avanguardia in termini di tutela delle transazioni, le carenze di altri Paesi meno sviluppati, nei quali spesso si registrano la presenza di governi deboli e un deficit nella regolamentazione dei trasferimenti monetari, portano a maggiori possibilità di sfruttamento dei loro canali finanziari per trasferire anonimamente fondi con finalità di sostegno ad attività terroristiche internazionali, riflettendosi de facto in una compromissione della sicurezza globale.

Nel caso specifico del *terrorist financing* (TF), i canali lasciati scoperti dalla regolamentazione consentono il finanziamento e perciò la proliferazione delle organizzazioni terroristiche, vanificando tutti gli sforzi delle giurisdizioni più forti nel costruire un regime solido di *Counter Terrorist Financing* (CTF) ed esponendole alla minaccia di subire attacchi nei loro territori.

Come già osservato, le sfide normative e di CTF di cui sopra riguardano anche l'implementazione delle prassi finanziarie islamiche nei Paesi della *Western Legal Tradition*, data la difficoltà di adattare il modello *Sharia Compliant* alla regolamentazione vigente nel sistema occidentale, specie nell'ambito delle transazioni internazionali.

Nella prima parte del presente lavoro verrà offerta un'analisi dei principi fondamentali della finanza islamica atti a spiegare la sua natura etica. Partendo dal concetto di *riba*, nella sua complessa accezione di "usura" e "interesse", si passerà poi alla descrizione del sistema del *Profit Loss Sharing* attraverso un focus sul funzionamento di alcune tipologie contrattuali sempre più diffuse al di là delle nazioni islamiche: i contratti di *mudarabah* e di *musharakah*. Infine, dopo aver

osservato le varie possibilità di implementazione di banche e finanza islamiche nei Paesi occidentali, si evidenzieranno per l'appunto le principali sfide legate alla necessità di normazione. Alla luce delle evidenti differenze di vedute in termini di interesse e rapporti contrattuali tra privati, istituti bancari e stakeholder *Sharia Compliant* e non, all'interno dei circuiti internazionali costituirebbe un errore ignorare un modello finanziario che gode di una crescente diffusione anche all'interno della finanza "capitalistica e laica".

Nella seconda parte, la questione dell'adeguamento normativo verrà analizzata alla luce del fenomeno ancor più dirompente rappresentato dalla rivoluzione FinTech. Dopo aver inquadrato quali sono le applicazioni tecnologiche che hanno modificato i criteri operativi del settore finanziario, verranno analizzati gli effetti e le minacce derivanti da un loro possibile utilizzo per fini terroristici. Successivamente, si esamineranno gli ostacoli all'adeguamento normativo globale relativi alla finanza islamica e al FinTech, con l'obiettivo di individuare le modalità per superarli e generare un fronte unico di lotta al terrorismo.



1. LA FINANZA ISLAMICA

DI DAVIDE LAURETTA



1.1 ORIGINE E NATURA DEL SISTEMA (PILASTRI DELL'ISLAM E PROFIT LOSS SHARING)

Come già anticipato nell'introduzione, il sistema finanziario in questione non può prescindere dai dettami coranici e dalle leggi shariatiche, elementi di base e perni indiscutibili dell'Islam.

All'interno di quest'ultimo, infatti, contratti e accordi non sono considerati frutti di un mero affare secolare, ma piuttosto di uno religioso, e su di essi ricadono sia giudizi umani che divini. [7]

Da tale indissolubile legame con la religione derivano i concetti fondamentali alla base della finanza islamica:

- **La proibizione dell'usura (*riba*):** è il principio primo e fondamentale e corrisponde, in termini per adesso molto generici, a un divieto d'interesse;

- **La proibizione dell'incertezza (*maysir*) e della speculazione (*gharar*):** secondo tale principio, le situazioni devono essere ben chiare e specifiche e non sono ammesse transazioni le cui condizioni e caratteristiche sono definite a posteriori;

- **La condivisione dei profitti e delle perdite:** un'equa condivisione del rischio economico, con applicazione soprattutto in termini di fondi e depositi bancari;

- **Lo scambio di beni tangibili:** non è ammessa una transazione che abbia a oggetto denaro (il quale deve fungere solo da strumento di scambio), bensì di beni tangibili, posseduti realmente;

- **La proibizione di alcune attività e prodotti:** non sono ammesse operazioni finanziarie relative a gioco d'azzardo, tabacco, alcool, allevamento suino, produzione di armi e pornografia. [8]

[7] F. HASSAN, *The concept of State and Law in Islam*, University Press America, Washington, 1981, p. 99.

[8] K. JOUABER-SNOUSSI, *La finanza islamica. Un modello finanziario alternativo e complementare*, O barra O edizioni, Milano, 2013, pp. 11-13.

La *ratio* sottostante a tali obblighi e proibizioni è quella di promuovere l'equità e la giustizia distributiva e sociale, senza però ignorare i meriti e i talenti individuali, e di favorire la piena occupazione, cercando di garantire le pari opportunità; ciò, al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale dell'economia islamica: il benessere sociale della comunità nel suo complesso.

Secondo tale visione, il termine "lavoro" assume un ruolo importante. Le condanne relative all'ozio e allo spreco del tempo si traducono infatti nella punibilità della disoccupazione volontaria e nella prescrizione secondo cui qualsiasi uomo di fede deve operare, se capace di farlo. Dio ha infatti permesso all'uomo l'utilizzo dei beni e dei proventi solo se scaturiti dall'onesto lavoro produttivo, il biblico "sudore della fronte" esaltato dalle Sacre Scritture. Vi è in questa rappresentazione l'idea che ogni proprietà è di Allah ("Ad Allah appartengono l'Oriente e l'Occidente", [9] essendo l'uomo solo un possibile depositario o usufruttuario, chiamato a disporre dei beni concessigli in base alle destinazioni per i quali sono stati creati [10]: la proprietà non è allora "né un fine in se stessa, né è fine a se stessa". [11] Alla luce di tali considerazioni, è invalsa per la finanza islamica la denominazione di "investimento etico", di un tipo di economia che torna "al suo legame originario con la filosofia morale diventando essa stessa scienza morale", valutando azioni e operazioni economiche alla luce di scopi e finalità di utilità religiosa. [12] Con ciò non si vuole assolutamente lasciar intendere che il sistema islamico sia estraneo all'obiettivo della crescita economica e della produzione di ricchezza, la quale rappresenta invece la linfa vitale della struttura economica, ma di conseguire tali risultati alla luce di "un giusto rendimento", nel rispetto di quell'equità e di quella giustizia distributiva e sociale non perseguita allo stesso modo dal sistema capitalistico convenzionale. [13]

Basti osservare che il principio fondamentale alla base dell'intero sistema economico e finanziario fedele all'Islam (pur con le dovute precisazioni delle quali si discuterà in seguito) risulta essere la proibizione (ma è forse più corretto dire limitazione) di un elemento al contrario imprescindibile e incontrollato nella prassi bancaria convenzionale, uno strumento tipico del nostro modello economico: l'interesse.

Riba

Principio fondamentale del diritto islamico, il divieto divino del *riba* deriva dalla protezione che Dio esercita a favore dei più poveri. La proibizione in questione si pone dunque lo scopo di evitare un ingiustificato arricchimento del contraente più forte a scapito di quello più debole, sancendo l'impossibilità di ammettere qualsiasi situazione di incertezza (*maysir*) e lo sfruttamento dello stato di necessità del "fratello" bisognoso.

In qualità di individui occidentali, anche se critici nei confronti delle pratiche finanziarie del capitalismo avanzato, troveremmo forse esagerata una tanto esplicita avversione all'interesse, perché abituati all'idea (per noi logico-razionale) che bisogna dare credito a chi si priva di parte del proprio denaro per esigenze e bisogni altrui. Occorre allora avanzare le dovute precisazioni legate al complesso mondo del diritto islamico.

Innanzitutto, è d'obbligo sospendere la propria forma mentis di *homo oeconomicus* capitalista e indossare le vesti del *mu'min* (credente), prendendo coscienza della necessità di catapultarsi in una realtà culturale completamente diversa, dove l'etica religiosa sovrasta, e a volte annulla, qualsiasi ragionamento pratico e matematico. Se si legge in quest'ottica il versetto 39 della Sura XXX, diventa possibile accorgersi che la religione islamica (o il diritto: qui il confine è labile) riconosce la giustezza di una ricompensa al creditore, ma la connatura a qualcosa di completamente diverso dal guadagno materiale: per utilizzare le parole di Hamaui e Mauri, «la funzione di utilità islamica include l'aldilà». [14]

D'altronde, la radice araba da cui trae origine il termine *riba* è la stessa da cui prende forma il verbo *raba-yarbu*, aumentare, a indicare in senso positivo l'accrescimento dei meriti che Dio concede ai cosiddetti generosi con i poveri; ciò, ancor di più, se si incarna il precetto contenuto nel versetto 280 della Sura II: «Se il vostro debitore si trova in difficoltà, gli sia accordata una dilazione, fino a che una facilità si presenti, ma se rimetterete il debito, sarà meglio per voi, se sapete!».

Impedire l'introduzione di un tasso di interesse sui prestiti concessi a un contraente in stato di necessità e promuovere invece in difesa di quest'ultimo un aiuto caritatevole trova la sua logica nell'idea che è iniquo e immorale che un uomo bisognoso si indebiti più del dovuto e più di quanto potrebbe restituire, indipendentemente dal risultato economico dell'attività in questione. [15]

[9] Cor. II, v.115, Al-Baqara, trad. it. A. BAUSANI, IV ed., Milano, 1994 (I ed., 1988).

[10] G.M. PICCINELLI, op. cit., pp. 64-65.

[11] Ibidem.

[12] A. DELL'ATTI, F. MIGLIETTA (a cura di), op. cit., p. 86.

[13] L'aggettivo "convenzionale" qui, come nel corso dell'intero lavoro, è da intendersi nell'accezione di "come da noi conosciuto". Con l'espressione "banche convenzionali" si fa infatti riferimento a quegli istituti bancari presenti nella nostra realtà giuridica ed economica, quindi occidentali. L'espressione è molto utilizzata all'interno del mondo accademico. Si vedano, infatti, ad esempio: V. CATTELAN (ed.), *Islamic Finance in Europe. Towards a plural financial system*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK-Northampton, MA, Usa, 2013 (l'aggettivo è presente in tutti i saggi, all'interno di tale volume, che parlano di banche occidentali); K. JOUABER SNOUSI, op. cit.

[14] R. HAMAUI, M. MAURI, *Economia e finanza islamica*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 59-60.

[15] C. PORZIO (a cura di), F. MIGLIETTA, M.G. STARITA, *Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità gestionali. Prospettive di crescita in Italia*, Banca Editrice, Roma, 2009, p. 26.

Si possono avere due conseguenze: nel caso in cui il tasso d'interesse ottenuto dagli investitori sia inferiore a quello proporzionale al profitto conseguito dall'azienda debitrice (grazie al prestito concessogli da questi), l'assegnazione dell'interesse non sarebbe allora equa, determinando una perdita per i soggetti finanziatori stessi. Per converso, e questa è la seconda conseguenza, la concessione del tasso di interesse, applicato sempre *ex ante*, anche in caso di fallimento dell'impresa finanziata e senza alcuna responsabilità dell'imprenditore, al contrario operoso e in buona fede, sancisce, stavolta per l'altra parte, un immeritato svantaggio. Gli scenari appena descritti rispecchiano il contenuto del detto profetico «*Il profitto è legato alla partecipazione ai rischi e alle perdite*». [16] Tale *hadith* testimonia la preferenza che la finanza islamica riserva alla "partecipazione azionaria" rispetto ai finanziamenti con debito, ai quali si dovrebbe ricorrere solo in extremis e in situazioni estremamente particolari. In sostanza, la finanza islamica può essere compresa attraverso la denominazione di "*Prohibition-driven finance*". [17] Il diritto islamico non può condividere l'idea di un'economia estranea a criteri di giustizia ed equità e di un individuo agente come *homo oeconomicus* distinto dal *mu'min* e libero da restrizioni di natura religiosa e divina.

Profit Loss Sharing

La questione relativa alla proibizione dell'usura affrontata precedentemente ha aperto la strada all'analisi di un altro principio fondamentale del modello finanziario istituito dall'Islam, la "condivisione dei profitti e delle perdite" tra mutuanti/creditori e mutuatari/debitori: forse l'elemento più singolare nella realtà dei contratti partecipativi e l'esempio più evidente ai fini di una possibile qualificazione della finanza islamica come sistema alternativo a quello convenzionale. In termini tecnici, tale sistema assume la definizione internazionale di *Profit Loss Sharing* (PLS), che non è altro che la concettualizzazione del principio a cui fa riferimento.

Dall'idea di "socializzazione" delle perdite e dei guadagni è possibile introdurre un nuovo termine chiave per indicare i soggetti di tale processo, quello di "azionista". Partecipando alla vita dell'impresa in seguito all'apporto del proprio capitale, tale soggetto risparmiatore condivide con essa, ma sarebbe meglio dire con gli altri azionisti (e poi con i fornitori), utili e perdite, i cui dettagli variano a seconda delle tipologie e delle soluzioni contrattuali adottate per i singoli investimenti. [18] In poche parole, tale condivisione può anche coinvolgere un ampio numero di soggetti: si pensi ad esempio ai progetti di investimento che coinvolgono banca, depositante e prestatore di fondi.

I contratti stipulabili all'interno di tale modello, denominati "contratti (direttamente) partecipativi", rappresentano una risorsa assai utilizzata nella prassi finanziaria islamica e, al di là della loro caratteristica di non costituire *riba* e di dividere benefici e spese (quest'ultime non sempre) tra tutte le controparti, presentano somiglianze e analogie con alcune tipologie contrattuali convenzionali. Le più importanti sono i contratti di *musharaka* e di *mudarabah*, il primo dei quali presenta delle affinità con il modello finanziario della joint venture, mentre il secondo utilizza un *modus operandi* che lo accosta alla accomandita di stampo occidentale, tanto da meritarsi la denominazione di "contratto in accomandita". Nonostante mirino allo stesso risultato e si ispirino al medesimo principio, *musharaka* e *mudarabah* seguono schemi tra loro autonomi e differenti, come diverso è il successo che questi ottengono tra un campo e l'altro della realtà finanziaria islamica. Se, infatti, il primo dei due contratti è più consono a piccoli interventi di finanziamento, seppur in un orizzonte temporale anche medio-lungo, la *mudarabah* rappresenta invece uno strumento maggiormente apprezzato dagli intermediari, capace di conseguire i migliori risultati anche in progetti di ampio respiro, forse più nel breve periodo, diventando il contratto per eccellenza nell'ambito del finanziamento delle imprese commerciali, della regolamentazione delle gestioni patrimoniali e del funzionamento della prassi assicurativa.

1.2 I PRINCIPALI PRODOTTI ETICI DELLA FINANZA ISLAMICA: I CONTRATTI DI MUDARABAH E MUSHARAKA

Mudarabah

Qualificata già come la forma di contratto direttamente partecipativo più utilizzata nella prassi bancaria e come elemento principale di distinzione del sistema finanziario islamico rispetto a quello convenzionale, la *mudarabah* rappresenta una tipologia contrattuale di vecchia data, la cui permanenza al giorno d'oggi non è altro che indice e testimonianza della sua facile praticabilità e della sua potenziale efficacia.

Il termine deriva dalla radice araba *ḍ r b*, che vuol dire "muoversi". In un'accezione più giuridicamente specifica, essa assume anche il significato di "concorrenza". Risalente già all'epoca preislamica, il contratto di *mudarabah* giocò un ruolo sempre più importante ai tempi dello stesso Maometto, che lo utilizzò nei suoi rapporti d'affari con la vedova Khadija, modificandone però alcuni aspetti per adattarlo alle proibizioni coraniche del *riba* e del *gharar*. [19]

[16] Ibidem.

[17] A. DELL'ATTI, F. MIGLIETTA (a cura di), op. cit., p. 90.

[18] C. PORZIO (a cura di), F. Miglietta, M.G. Starita, op. cit., p. 27.

[19] G.M. PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l'Oriente "C.A. NALLINO", Roma, 1996, p. 102.

Con essa, il socio finanziatore/capitalista, chiamato *rabb-al-mal*, conferisce il capitale (*ra's al-mal*), ad un agente, denominato *mudarib*, affidando a quest'ultimo la gestione del denaro, ma lasciando gravare su di sé l'intero rischio finanziario. La situazione che si delinea è dunque la seguente: il finanziatore è tenuto fuori dal ruolo di amministratore, dal momento che il contratto prevede che l'impiego del capitale in operazioni di commercio spetti al solo *mudarib*. Quest'ultimo, non dovendo rispondere del rischio di fallimento, se non per danni a lui imputabili come un'azione in *mala fede* o *ultra vires*, non è chiamato ad alcun rimborso, ma dovrà restituire al proprietario la somma affidatagli, con l'aggiunta della quota di profitto pattuita, tenendo invece per sé la restante parte a titolo di remunerazione, non godendo costui di un salario fisso. [20] C'è però da dire che, qualora il capitale venisse impiegato in molteplici attività delle quali alcune causano delle perdite e altre generano dei profitti, il guadagno ottenuto da quest'ultime dovrà dapprima andare a copertura delle perdite e solo nella sua restante parte essere distribuito tra i soggetti coinvolti. Nella *mudarabah*, la possibilità di un finanziamento al *mudarib* che si trova impossibilitato a svolgere operazioni di commercio, data l'insufficienza dei mezzi finanziari a sua disposizione, è la prova di come ogni elemento della prassi rispetti l'inviolabile principio dell'equità e della giustizia sociale.

Alcune precisazioni sono d'obbligo. Per quanto concerne il conferimento del capitale, esso può consistere sia in denaro liquido, che in beni mobili o immobili. Questi ultimi verrebbero eventualmente inseriti in bilancio al loro valore monetario di mercato (*market value*), al momento della stipula del contratto. Per quanto riguarda invece la ripartizione delle quote di profitto, esse sono calcolate sugli utili netti e non su tutto il capitale. Rientrano in quest'ultimo le spese sostenute per l'adempimento della *mudarabah*, in quanto ne ha diritto l'agente, a esclusione di quelle personali o esterne al contratto. La separazione del capitale dal patrimonio dell'agente è un aspetto fondamentale di tale tipologia contrattuale in quanto permette nella prassi la possibilità per il *mudarib* di affidare a sua volta il capitale allo stesso finanziatore, come se fosse un soggetto terzo: l'obiettivo sarebbe quello di permettere al *rabb al-mal*, che gestisce alcune operazioni, di trattare direttamente con la società cui ha conferito parte del proprio denaro o dei propri beni. [21]

Le differenze con il contratto di musharaka

Se nel contratto di *mudarabah* finanziatore e agente svolgono ruoli distinti e operano su sfere d'azione tra loro separate, senza possibilità di interferenza, il contratto di *musharaka* è una forma di contratto in cui

si manifesta in maniera totale e completa la condivisione delle responsabilità, dei risultati e degli adempimenti necessari a rendere efficace il contratto. In esso, due o più investitori partecipano al finanziamento di un progetto condividendone profitti e perdite, godendo degli stessi diritti e assumendo i medesimi impegni. Tale condivisione si estende tanto al capitale quanto al profitto, e sino alla responsabilità gestionale del progetto, qualora questa non venga delegata e affidata ad un soggetto terzo. [22]

La *ratio* sottostante a tale contratto lascia ben intendere come profitti e perdite siano pressoché proporzionali alla partecipazione al capitale di ogni parte coinvolta, specie per quanto riguarda le seconde. Infatti, nel caso del profitto, è possibile negoziare *ex ante* una ripartizione in percentuale, tenendo però conto del contributo fornito da ogni socio per il finanziamento; per le perdite, invece, tale negoziazione non è contemplata, dato che queste sono scongiurate e non rappresentano un fine da raggiungere su cui cercare un consenso in termini di divisioni secondo percentuale. Ma l'elemento forse più caratterizzante la diversità tra i due tipi di contratti è quello relativo al rapporto tra capitale e patrimonio di ogni singolo socio con riferimento a tali modelli di finanziamento. Se nella *mudarabah* le perdite pesano esclusivamente sul solo capitale della società, nel caso della *musharaka* la partecipazione degli azionisti avviene tramite la messa a disposizione del proprio patrimonio, in maniera peraltro illimitata. I beni immobili rimangono però di proprietà del singolo socio, e tornano a questo anche quando vengono convertiti in denaro liquido. Solo se acquistati con i fondi societari diventano in maniera definitiva di proprietà dell'azienda.

Per ciò che riguarda la remunerazione, si è visto come il *mudarib* impegnato nel contratto di *mudarabah* non percepisca alcun salario, facendo affidamento su un rimborso spese e sull'eventuale quota di profitto a lui spettante in caso di conseguimento di un utile. Nella *musharaka*, invece, le forme di remunerazione dipendono esclusivamente dalle regole predefinite al momento della stipulazione del contratto e rispecchianti gli elementi tipici del *Profit Loss Sharing*. Infine, alla rigidità del primo, in cui i profitti sono distribuibili solo alla fine del rapporto fiduciario, a meno che non vengano registrati momentaneamente come acconto, fa da contrasto la ripartizione periodica sottostante al secondo tipo di contratto, in cui questi vengono ripartiti su base mensile, trimestrale o annuale. [23]

[20] Per alcuni autori (Hamaui e Mauri, 2009) è invece possibile riconoscere all'agente una retribuzione giornaliera; per altri, invece, è prevista solo un'opzione di rimborso spese.

[21] Vedi supra 19, pp. 105 e ss.

[22] K. JOUABER-SNOUSSI, op.cit., pp.32-33.

[23] Ivi, pag. 32 e ss.

Tabella. 1 – Tipologie contrattuali a confronto

	<i>Mudarabah</i>	<i>Musharaka</i>
Partecipazione al capitale	Capitale fornito solo dal finanziatore (<i>rabb al-mal</i>) o da una pluralità di finanziatori	Capitale fornito da tutti i soggetti, parti del contratto in questione
Struttura della società	Società di capitali a responsabilità limitata	Società di persone con responsabilità estesa all'intero patrimonio di ognuna di queste
Responsabilità di gestione dell'investimento	Responsabilità esclusiva del <i>mudarib</i>	Responsabilità condivisa da tutte le parti
Perdite	Perdite a carico del solo socio finanziatore (o di ognuno di essi, se più di uno), salvo azioni in <i>mala fede</i> o <i>ultra vires</i> dell'agente	Condivisione delle perdite in base a contributo iniziale al capitale
Remunerazione	Remunerazione al <i>mudarib</i> tramite la sola quota di profitto a lui spettante. Nessun salario fisso, ma solo un rimborso spese gestionali	Remunerazione in base a regole <i>Profit Sharing</i> e a grado di partecipazione
Proprietà beni immobili	Proprietà del <i>rabb al-mal</i> .	Proprietà del socio che li ha forniti, anche in caso di loro conversione in denaro liquido. Proprietà dell'azienda, se acquistati coi i fondi societari
Modalità di divisione dei profitti	Distribuzione solo a fine contratto. Prima solo se aventi natura di acconto	Distribuzione su base periodica, di solito mensile, trimestrale o semestrale

Fonte: Federica Miglietta [24]

DAVIDE LAURETTA



[24] A. DELL'ATTI, F. MIGLIETTA (a cura di), *opt. cit.*, p. 94. Ordine e terminologia rivisitati. Riguardo alla seconda, sono state effettuate modifiche circa l'uso di alcuni predicati e una riduzione dei contenuti ritenuti superflui ai fini dell'analisi.

2. LA FINANZA ISLAMICA NELLA WESTERN LEGAL TRADITION

DI DAVIDE LAURETTA

2.1 MODELLI SHARIA COMPLIANT NEL CONTESTO OCCIDENTALE

La mancanza di un consenso unanime sulla possibilità della finanza islamica di portare benefici economici per i Paesi della *Western Legal Tradition* sembrerebbe spiegare la diversa apertura di questi ultimi alla realtà di soluzioni e prodotti *Sharia Compliant*, sia che si tratti della creazione di veri e propri istituti bancari sia che ci si limiti all'attivazione di *islamic windows*. Le strategie adottate sono le seguenti:

- **Un Progetto Pilota:** si tratta di uno stadio iniziale atto a "testare la possibilità di lanciare prodotti e servizi destinati alla clientela islamica". [25]

- **La finestra islamica** (*islamic window*): essa rappresenta un'"area strategica" separata da tutte le altre. In poche parole, secondo tale approccio, l'insieme delle attività finanziarie *Sharia Compliant* viene tenuto distinto dal resto delle attività tipicamente convenzionali, così come vengono separati capitali, attivi e passivi delle attività finanziarie islamiche dai capitali, dagli attivi e dai passivi delle seconde, così da non violare i precetti coranici;

- **Una banca full islamic con soggetto economico occidentale:** essa consiste in un istituto bancario gestito da una banca occidentale, ma pienamente costituita secondo prassi, norme e prodotti *Sharia Compliant*;

- **Una banca full islamic:** essa è una banca islamica istituita *ad hoc*, [26] indipendente da quelle occidentali.

Anche in ambito più propriamente internazionale le banche islamiche intendono conformarsi ai precetti coranici e shariatici al fine di conseguire equità e giustizia sociale. Il modello del Profit Loss Sharing proseguirà dunque anche oltre i Paesi musulmani per assicurare alle parti di un contratto una condizione di perfetta uguaglianza, in proporzione ovviamente al contributo economico dato.

Con l'istituzione della Banca Islamica per lo Sviluppo di Jeddah, si è dato un significativo impulso alla competitività della *mudarabah* e della *musharaka* in tale contesto, considerando che l'organismo sopracitato svolge una funzione di co-finanziatore, capace di supplire alle carenze di liquidità che spesso accompagnano gli istituti finanziari islamici. L'innovatività di tale fenomeno ha attirato l'attenzione dei competitori occidentali, i quali hanno accolto di buon grado i nuovi modelli *Sharia Compliant* per non inimicarsi capitali e risparmi della popolazione musulmana, specie quella residente in Occidente. Dalla ricerca di schemi compatibili, da una parte con gli obblighi coranici, dall'altra con la prassi internazionale, sono venute alla luce alcune operazioni di investimento transnazionale quali il project financing e le joint venture. [27]

[25] Ibidem.
[26] Ibidem.

Il primo di questi costituisce uno strumento atto alla realizzazione di progetti di investimento di grandi dimensioni e possibilità di profitto, ma anche soggetti a rischi non affatto indifferenti, all'interno del quale il destinatario del finanziamento non è una persona "in carne ed ossa", ma appunto un progetto, un'entità giuridica appositamente istituita dai reali soci interessati, i *project sponsors*. La scelta di non esporsi individualmente al finanziamento in questione nasce dalla preoccupazione di affrontare gli eventuali rischi che un progetto assai complesso come questo può comportare, lasciando che la responsabilità dell'andamento riguardi almeno indirettamente i soggetti coinvolti. Per contro, però, neanche i benefici saranno di diretta attribuzione agli agenti, i quali creano una società *ad hoc*, la *project company* o *project vehicle company*, della quale sono garanti, e in cui versano ciascuno una somma minima e sufficiente di capitale.

Di seguito è riportato uno schema di elaborazione personale.

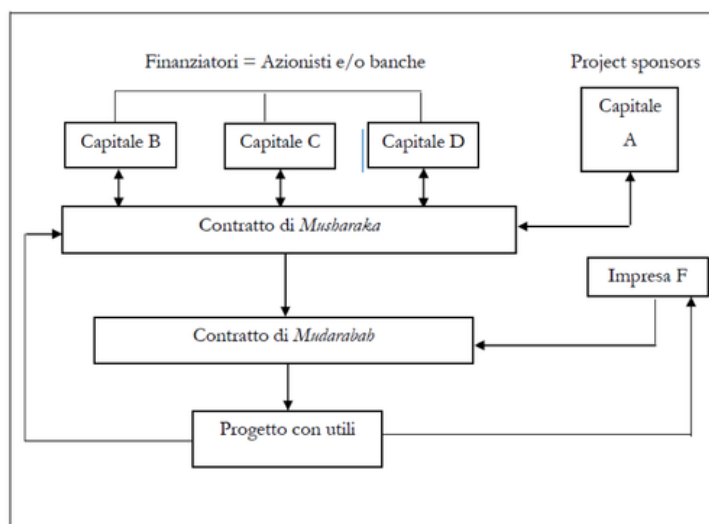


Figura 1: Schema sul funzionamento di un *project financing* islamico

Il contratto di *musharaka* entra in gioco non appena gli investitori trovano un accordo circa la ripartizione di rischi e profitti derivanti dal progetto e sulla base del contributo al capitale dato. Una volta stipulato l'accordo, definite le condizioni di condivisione e ripartizione e raccolto il capitale necessario, l'insieme dei finanziatori, riunitisi nella *project company* come soggetto unico, stipulano un contratto di *mudarabah* con l'agente, in tal caso l'impresa, alla quale affidano la gestione delle operazioni. In caso di perdite, i costi ricadranno per intero sui finanziatori, i quali saranno chiamati a rispondere ciascuno per l'ammontare reso e secondo quanto stabilito alla sottoscrizione del contratto.

Per quanto concerne invece gli utili, avviene un fatto interessante.

La cosiddetta ripartizione dei profitti sarà infatti duplice: da una parte essa avverrà tra la *project company* e le imprese; dall'altra, la quota ricevuta dalla società creata *ad hoc* dai finanziatori verrà ulteriormente redistribuita tra quest'ultimi alla luce dell'ammontare dei finanziamenti versati nel fondo. [28]

Ma l'innovativa combinazione di *mudarabah* e *musharaka* non si ferma a quanto descritto e aumenta la sua fruibilità a livello internazionale attraverso il modello delle *joint venture*. Si tratta di accordi di cooperazione tra imprese che condividono obblighi e responsabilità in base alla ripartizione delle quote azionarie, per conseguire risultati soddisfacenti in maniera più semplice grazie alla condivisione dei rischi, alla messa in comune del know-how e alla distribuzione degli utili sulla base dell'apporto di capitale. Tale tipologia contrattuale risulta estremamente complessa in quanto caratterizzata da una vasta catena di rapporti di *mudarabah* e *musharaka* per i quali solo un'attenta analisi permette di comprendere i soggetti coinvolti. Il vero motivo per cui le *joint ventures* sono estremamente contemplate in ambito bancario e finanziario è da ricercarsi nella limitazione della responsabilità delle imprese, che sono altresì libere dall'obbligo di stringere ulteriori accordi di associazione in cui è chiamata in causa una nuova personalità giuridica (tipo una società *ad hoc* come la *project company*), tanto da meritarsi la denominazione di *unincorporated joint ventures*.

Un esempio chiarificatore è quello che prevede da una parte un contratto di *musharaka* tra soli investitori e dall'altra uno di *mudarabah* tra ulteriori investitori e agenti da questi chiamati alla gestione del progetto. Se il primo apporta il capitale necessario al finanziamento, l'altro fornisce il know-how e l'*expertise* per lo svolgimento delle fasi progettuali di tipo tecnico e professionale. Il passaggio successivo consiste nella stipulazione di un terzo contratto, ancora di *mudarabah*, in modo tale che la proprietà dia la giusta autonomia ai *mudarib* nello svolgimento delle operazioni che necessitano delle loro competenze specialistiche (poiché con esso la gestione spetta ai soli agenti, in quanto esperti dell'operazione finanziaria in questione). Imponendo però a quest'ultimi ulteriori condizioni e mantenendo un ulteriore controllo (in quanto viene a concentrarsi un po' di più e in un unico insieme la proprietà suddivisa tra diversi soci), non risulta ancora chiaro chi siano i principali detentori delle responsabilità d'investimento, data la numerosità dei soggetti, la vastità dei contratti e una non indifferente frammentazione di poteri. Le modalità di ripartizione degli eventuali profitti seguiranno criteri diversi per i soggetti in base alla loro partecipazione iniziale al contratto di *musharaka* o *mudarabah*. [29] Viene di seguito fornita, anche per questo caso, una tabella rappresentativa dell'accordo di *joint venture* per facilitare la comprensione di quanto analizzato qui sopra, rimarcando la complessa combinazione di tali contratti e la problematicità sul piano legale.

[27] G.M. PICCINELLI, op. cit., pp. 126 e ss.

[28] G.M. PICCINELLI, op. cit., pp. 126 e ss.

Per concludere, va aggiunto che qualora un finanziatore voglia ritirarsi dal contratto di *musharaka*, mentre le altre parti intendono continuare l'attività di finanziamento, quest'ultime possono acquistare la quota del primo a un prezzo stabilito. In tal modo, il finanziatore intenzionato ad abbandonare tale contratto all'interno del *project financing* o del *venture capital* riprenderebbe in possesso della propria quota di capitale maggiorata di un certo profitto qualora l'attività ne abbia realizzato uno, senza però arrestare l'andamento del progetto, che continuerebbe ad esistere facendo capo ai soci rimanenti (mentre nel contratto di *mudharabah* all'agente).

Data la sua complessità, vi è nel *Profit Loss Sharing* grandissima attenzione da parte della banca alle possibilità di successo e al controllo dell'operazione, i cui strumenti, passaggi e fini devono essere conformi alla *Sharia* e obbligatoriamente sottoposti al vaglio di esperti di diritto islamico, eletti all'interno di ogni banca dall'assemblea generale dei soci azionisti. Tali giuriconsulti (*Sharia scholars*) costituiscono un "consiglio di conformità", denominato *Sharia Board*, incaricato di verificare la validità dei contratti e delle transazioni finanziarie in cui è coinvolto l'istituto sulla base delle norme *shariatiche*. [31]

Come già affermato nella parte introduttiva della presente analisi, l'obbligo normativo ma soprattutto etico-religioso legato alla finanza islamica continua a rappresentare una sfida per gli istituti preposti alla regolamentazione di settore nel contesto occidentale. A complicare ulteriormente il progressivo adattamento all'internazionalizzazione del panorama finanziario vi sono i nuovi strumenti finanziari legati al progresso tecnologico, che hanno dato vita al settore FinTech. Se regolare il normale processo del loro funzionamento è infatti un compito complesso per la natura acefala e extra-istituzionale di molti di questi strumenti, lo è ancora di più quando la finanza – anche quella islamica (come verrà analizzato in seguito) viene posta al servizio del *jihad*.

DAVIDE LAURETTA

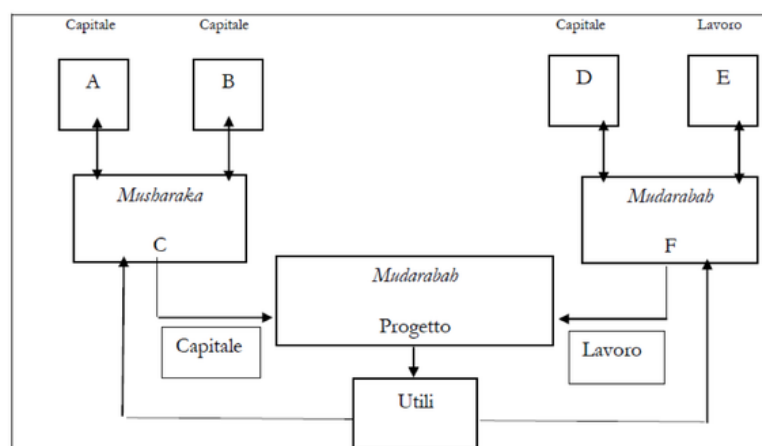


Figura 2: Schema sul funzionamento di una joint venture islamica [30]

[29] G.M. PICCINELLI, op.cit., pp. 126 e ss.

[30] Ivi.

[31] K. JOUABER-SNOUSSI, *La finanza islamica. Un modello finanziario alternativo e complementare*, O barra O edizioni, Milano, 2013, pp. 43-44.

3. LA TECNOLOGIA APPLICATA AL SETTORE FINANZIARIO: L'UNIVERSO FINTECH E IL PERICOLO DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE JIHADISTA

DI SARA SENNO



3.1 L'UNIVERSO FINTECH: DEFINIZIONE E NUOVI MODELLI DI BUSINESS

L'innovazione tecnologica ha offerto alternative ai mercati finanziari classici tanto appetibili da destabilizzare la tradizionale catena del valore.

Per descrivere il connubio tra finanza e tecnologia è stato coniato il termine FinTech, abbreviazione di *Financial Technology*. [32] Esso identifica un sistema in continuo divenire, composto da innovazioni tecnologiche applicate al settore finanziario [33] che, concretizzandosi in nuovi processi, prodotti e modelli di business, provocano effetti dirompenti e rivoluzionari sia per quest'ultimo che per le istituzioni

governative e di controllo che ne regolano il funzionamento. [34]

Proprio dalla sua incessante evoluzione nasce l'impossibilità di racchiuderlo entro confini precisi; infatti, il termine FinTech ha assunto un significato sempre più esteso, fino a ricomprendere qualsiasi tipologia di impresa che utilizzi sistemi tecnologici volti a fornire direttamente servizi finanziari o a efficientarne le prestazioni. [35]

Concretamente, esso è riconducibile a un ampio spettro di innovazioni che si traducono in nuove modalità

[32] A. LEONG, K. SUNG, *FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?*, in *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 74-78. [Disponibile online](#).

[33] P. SCHUEFFEL, *Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*, in *Journal of Innovation Management*, 2016, Vol. 4 no. 4, School of Management Fribourg, pp. 32-54.

[34] Per il termine FinTech non esiste oggi una definizione universalmente accettata. La maggior parte delle autorità o degli organismi di settore si sono prodigati nel tentativo di delinearne i confini semantici. Ad esempio, il Financial Stability Board definisce il FinTech come quell'ambiente che racchiude tutte le innovazioni tecnologiche che, applicate ai servizi finanziari, potrebbero sfociare in nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti con un effetto sulla fornitura di servizi finanziari. La Commissione europea, invece, ne dà una lettura più ampia, includendovi ogni innovazione tecnologica nell'ambito di tali servizi, indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni del loro fornitore. Fonti: Financial Stability Board (FSB), *Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that merit authorities' attention*, FSB, 2017, p. 7; definizione ripresa dal Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), *Sound practices: Implications of FinTech developments for banks and bank supervisors*, Bank for International Settlements, 2017, p. 8; European Commission, *Fintech: a More Competitive and Innovative European Financial Sector*, Consultation Document, Investment and Company Reporting, Economic Analysis and Evaluation, Bruxelles: EC, 2017, p. 4.

[35] European Commission, *Fintech: a More Competitive and Innovative European Financial Sector*, p. 4.

di strutturazione, prestazione e distribuzione dei prodotti finanziari offerti al consumatore e in miglioramenti della gestione interna degli operatori finanziari stessi. [36]

Le più importanti tecnologie legate al FinTech risultano essere Intelligenza Artificiale (IA) e *Big Data* [37], definite come "la combinazione di acquisizione di un'enorme massa d'informazioni di dettaglio, generate e diffuse da una molteplicità di strumenti e fonti, e di capacità di analisi delle medesime". [38] *Distributed Ledger Technology* (DLT), della quale si tratterà di seguito, *Smart Contract* [39] e accesso mobile ad internet. [40]

La *Distributed Ledger Technology* (DLT), italianizzato "libro mastro condiviso", emersa come una delle tecnologie più dirompenti dell'ultimo decennio è senza dubbio la più importante ai fini della presente analisi. Essa sfrutta il *distributed computing* [41] per conservare, convalidare e aggiornare un registro contabile (ad esempio un registro delle transazioni) servendosi di circuiti acefali, ovvero senza che a capo di essi vi sia un amministratore o una gestione centralizzata dei dati ("*distributed*", appunto).

Perché funzioni, sono richiesti l'esistenza di una rete *peer-to-peer* [42] di dispositivi interconnessi e indipendenti chiamati "nodi" e lo sviluppo di un algoritmo di consenso che permette l'aggiornamento del *ledger* solo se l'operazione ottiene il consenso da tutti i nodi che vi partecipano [43]. Le operazioni, una volta ricevuta la convalida, sono irreversibili; il libro mastro viene aggiornato e una copia del suo *update* viene salvata separatamente in ogni nodo. La struttura ne risulta complessivamente solida e sicura: infatti, per poter alterare il database, dovrebbero essere hackerati simultaneamente tutti i nodi in cui le copie dell'accordo sono salvate. [44]

La DLT ha avuto effetti particolarmente dirompenti nel settore finanziario, perché favorisce la disintermediazione e offre un'alternativa al classico sistema di pagamenti; inoltre, presenta numerosi vantaggi e perciò sottopone ad altissima competitività l'offerta degli intermediari tradizionali. [45] Tale tecnologia si può articolare in diverse declinazioni, la più conosciuta e diffusa delle quali è la *blockchain*, base di funzionamento della criptovaluta Bitcoin.

Tutte le tecnologie precedentemente elencate vengono combinate tra loro per generare nuovi servizi alternativi, economici e più efficienti rispetto a quelli offerti dalla finanza classica. Le macrocategorie di servizi che risultano maggiormente significativi in questa sede sono:

-Crowdfunding

Consiste nella raccolta fondi (cd. *fundraising*) per finanziare progetti e imprese. Esso permette ai richiedenti (cd. *fundraiser*) di ricevere denaro da un gran numero di soggetti attraverso piattaforme online dedicate. [46]

-Digital Money

Include sia le rappresentazioni digitali di moneta elettronica (*fiat* [47]) che di valuta virtuale (non *fiat*), che permettono transazioni istantanee anche transfrontaliere, pur non perdendo le funzioni delle valute fisiche. [48] Esse possono fare capo a un'autorità centrale ovvero essere gestite da un sistema distribuito (DLT). In quest'ultima classe rientrano le *cryptocurrencies* (o criptovalute), che sono valute virtuali digitali crittografate che non necessitano di un'entità fisica che ne controlli o autorizzi le transazioni. [49] La criptovaluta più diffusa, nonché la più conosciuta, è Bitcoin. In essa le informazioni vengono trasmesse e validate sotto forma di una catena di "blocchi di dati" che vengono verificati e

[36] T. ADRIAN, T. MANCINI-GRIFFOLI, *The Rise of Digital Money*, Fintech Notes, IMF, 2019, p. 4 e ss.

[37] Insieme di dati che risultano troppo grandi o complessi per i software applicativi di elaborazione dati tradizionali, ma che sono preziosi per individuare modelli predittivi.

[38] European Commission, *Building a European Data Economy. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, COM Final document 9, 2017, [disponibile online](#).

[39] Uno *smart contract* consiste nella trasposizione in codice di un contratto per poterne automatizzare il controllo dei dati di base o eseguire in automatico azioni, "o ancora, una volta avverate le condizioni determinate tra le parti, dare disposizione per eseguire determinate azioni". Questo è possibile attraverso un codice che esamina le clausole concordate e le condizioni in cui esse devono verificarsi. Quando clausole e condizioni preimpostate si verificano, esso è programmato per autoeseguirsi. Fonti: D. AQUARO, *Smart contract: cosa sono (e come funzionano) le clausole su blockchain*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 giugno 2019; M. BELLINI, *Smart Contracts: che cosa sono, come funzionano quali sono gli ambiti applicativi*, in *Blockchain4Innovation*, 28 dicembre 2018.

[40] Il mobile internet ha permesso agli utenti di sfruttare i vantaggi del progresso tecnologico qualsiasi sia la loro ubicazione. Inoltre, è possibile accedere da device di diverso tipo ad una vasta gamma di servizi finanziari. Ciò consente una riduzione dei costi di transazione e contribuisce a generare un processo di decentramento che favorisce la diffusione delle transazioni Peer to Peer (P2P) e del crowdfunding. Questi cambiamenti lasciano spazio anche a operatori e consumatori non usuali. Ne è un esempio l'inclusione finanziaria di fasce di popolazione a basso reddito appartenenti a Paesi in via di sviluppo, consumatori storicamente esclusi dagli intermediari tradizionali. Fonte: G. ESTEVE, A. MACHIN, *Devices to access Internet in Developing Countries*, Banff, Canada, 2007, Esteve, Guillermo & Machin, Angel. (2007). *Devices to access Internet in developing countries*. https://www2007.org/workshops/paper_106.pdf.

[41] Un sistema di calcolo distribuito consiste di più componenti software presenti su più computer, ma che vengono eseguiti come un unico sistema. Lo scopo dell'informatica distribuita è quello di far funzionare una tale rete come un singolo computer, anche se gli elementi che la compongono sono geograficamente distanti. Fonte: "What is distributed computing", IBM.

[42] *Peer-to-peer*: rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da client e da server. In tal modo, gli utenti sono in grado di accedere direttamente l'uno al computer dell'altro, visionando e prelevando i file presenti nelle memorie di massa e mettendo a loro volta a disposizione i file che desiderano condividere.

[43] Wired, *Distributed Ledger*; P. MARCHIONNI, *Le Tecnologie a Registro Distribuito* (DLT), in *Ciclo di webinar formativi sulla transizione digitale e RTD*, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), giugno 2019.

[44] D. MILLS, K. WANG, B. MALONE (et al.), *Distributed ledger technology in payments, clearing and settlement*, in *Finance and Economics Discussion Series 2016-095*, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 2016, pp. 10 e ss.

[45] A. PALETTA, *Crisi bancarie e bail-in, disintermediazione del credito e Fintech: nuove norme per un'industria finanziaria in evoluzione*, in *Il Sole 24 Ore - Diritto24*, 16/05/2017.

[46] E. MOLLIK, *The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study*, in *Journal of Business Venturing*, The Wharton School of the University of Pennsylvania, United States, 2013, p.1.

[47] Nel linguaggio economico, il *fiat money* è la moneta cartacea inconvertibile, accettata come mezzo di pagamento in virtù del fatto che è lo Stato che la emette e la dichiara a corso legale. Fonte: Treccani online, *fiat money*.

[48] T. ADRIAN, T. MANCINI-GRIFFOLI, *The Rise of Digital Money*, in *Fintech Notes*, IMF, Washington DC, 2019, p. 4 e ss.

[49] European Banking Authority, *EBA Opinion on 'virtual currencies'*, 2014, p. 11.

validati attraverso un sistema di **crittografia** [50] utile a garantire sicurezza e privacy, oltre che una maggiore velocità rispetto ai metodi convenzionali di trasferimento di denaro. [51] Per Bitcoin, ad esempio, la validazione avviene con la risoluzione di un complesso problema matematico: un'operazione definita **mining** [52] e svolta da nodi specifici (*miners*). [53] Ogni nuovo blocco della transazione si basa sulla precedente catena di record di transazioni e memorizza i dettagli dell'ultima operazione (es. data e ora, importo). L'anonimato di mittente e destinatario viene garantito attraverso l'uso di firme digitali denominate "codici hash" che celano i dati personali dietro pseudonimi. Ogni codice hash, come un'impronta digitale, è unico e serve per identificare un preciso blocco della catena. [54]

Nella *blockchain* è consentita esclusivamente l'aggiunta di dati, mentre sono impossibili la modifica o la cancellazione. Inoltre, le informazioni finanziarie sono aperte, chiare e facilmente accessibili esclusivamente agli interessati. [55] L'intenzione di escludere qualsiasi altro soggetto - tra cui le autorità - fa comprendere la minaccia che questa tecnologia può rappresentare: per salvaguardare la tutela della privacy dell'utente, essa non permette facilmente di fare chiarezza sui soggetti coinvolti e sulle motivazioni delle transazioni, consentendo di eludere agevolmente controlli e regolamentazioni.

La *blockchain* presenta tuttavia una serie di svantaggi, tra cui il progressivo aumento dei tempi di conferma delle transazioni a causa dell'accumulo di dati, del crescente numero di nodi coinvolti e dell'aumento dei costi di transazione, dovuti alla crescita della dimensione (e quindi della complessità) della *blockchain* stessa. Di conseguenza, l'intero sistema ne risentirà in termini di integrità, velocità e trasparenza. [56]

La perdita di efficienza della *blockchain* ha portato nel tempo a sviluppare upload risolutivi e nuove tecnologie DLT nel tentativo di risolverne le carenze, a vantaggio di una sempre maggiore garanzia di anonimato. [57]

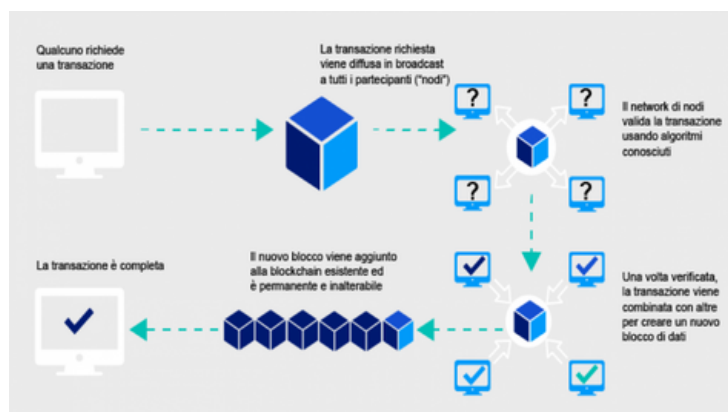


Figura 4 - Il funzionamento di una transazione in Blockchain [58]

-RegTech

In questo sottoinsieme del FinTech si annoverano tutti i servizi che facilitano e rendono più efficiente l'erogazione di requisiti normativi. [59] In concreto, "RegTech", contrazione delle parole "*regulation*" e "*technology*", rappresenta l'universo di tecnologie con cui le imprese controllano il proprio adeguamento all'evoluzione normativa. [60] Essa permette notevoli vantaggi in termini di capacità di gestione dei dati, velocità di esecuzione delle procedure, integrazione dei dati derivanti dalle diverse unità d'impresa, nonché una maggiore potenzialità di analisi ed elaborazione delle informazioni a disposizione. [61]

3.2 OPPORTUNITÀ E RISCHI CORRELATI AL FINTECH

La rapidità e l'estensione con cui si sono diffusi gli strumenti digitali ha permesso una fruizione dei servizi erogati dal settore finanziario che prescinde dall'ubicazione geografica dei soggetti e che ha come unico requisito di utilizzo il possesso di un dispositivo connesso a Internet. Inoltre, la crescente facilità d'uso dei *device* ha consentito l'avvicinamento ai servizi

[50] Dal greco *kryptòs* = nascosto e *graphè* = scrittura, sta ad indicare un insieme di procedure ideate allo scopo di nascondere il significato di un messaggio riservato ad altri che non ne fossero il mittente o il destinatario. B. TAMPANELLA, *La crittografia tra arte e scienza*, SISR- Sistema Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2015, p. 2 e ss.

[51] P. SOLDVINI, *Cos'è la blockchain e come funziona*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/03/2018.

[52] Con riferimento alla tecnologia *blockchain* ci si riferisce al processo di computazione decentralizzato che serve a verificare le transazioni.

[53] Supra nota 50.

[54] Ibidem.

[55] D. YAGA, P. MELL, N. ROBY, K. SCARFONE, *Blockchain Technology Overview*, National Institute of Standards and Technology - US Department of Commerce, 2018, pp. 7 e ss.

[56] D. MILLS, K. WANG, B. MALONE (et al.), op. cit., p. 34 e ss.

[57] Tra i tentativi di *upload* risolutivi di Bitcoin merita una citazione Zcash, estensione crittografica per Bitcoin che tutela maggiormente la privacy transazionale attraverso un sistema di crittografia che dovrebbe impedire la ricostruzione dei passaggi dell'asset per consentire transazioni di valuta completamente anonime. Più giovane di Zcash ed ancor più garante di anonimato è Monero, una moneta digitale che utilizza il protocollo CryptoNote, il cui principale punto di forza riguarda ancora una volta la tutela della privacy. Fonti: D. CHICCA, *Le differenze tra Monero Zcash Beam e Grin*, in *The Cryptonomist*, 26/01/2019; R. HOUBEN, A. SNYERS, *Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, European Parliament - TAX3 Committee, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2018, p. 45 e ss.

[58] Invesco, *Cos'è la blockchain?*.

[59] D. DALTON, S. SMITH, R. VANDER ELST (et al.), *RegTech is the new FinTech*, Deloitte, 2016.

[60] Ibidem.

[61] Financial Conduct Authority, *Call for Input: Supporting the development and adoption of RegTech*, 2015.

finanziari digitali anche alle fasce d'età meno avvezze al consumo digitale, ampliando ulteriormente il loro potenziale bacino di utenza.

I metodi innovativi e i servizi *web-based* consentono al FinTech di distinguersi dal settore finanziario classico per una maggiore velocità di erogazione ed economicità. Infatti, grazie alla disintermediazione e all'automazione si sono potuti abbassare notevolmente tempi e costi dei prodotti e ciò si è tradotto in un abbattimento delle barriere all'entrata che ha visto sia l'inclusione di consumatori appartenenti alle fasce più basse di reddito, precedentemente estromessi, sia l'ingresso di nuovi *competitor* non strettamente appartenenti al settore finanziario. [62]

La maggiore inclusività, unitamente al fatto che dopo il 2008 il FinTech è stato visto come alternativa al sistema finanziario classico - elemento in comune con la finanza islamica - che aveva perso la fiducia di una considerevole porzione di utenti, hanno sensibilmente alimentato la diffusione di questi nuovi servizi. [63]

Un altro recente acceleratore che ha determinato la definitiva affermazione del FinTech è stato senza dubbio la pandemia da COVID-19. L'emergenza sanitaria e i provvedimenti per limitare i contagi hanno profondamente modificato le nostre abitudini, tra cui anche le modalità di pagamento, aumentando in modo durevole l'impiego di strumenti elettronici [64] e facendo registrare al settore una crescita globale del 12% in un solo anno. [65]

Si può affermare quindi che il progresso tecnologico continui a offrire soluzioni finanziarie sempre innovative a bassi costi di realizzazione, gestione e utilizzo, consentendo l'ingresso di un'ampia varietà di nuovi operatori in un settore in precedenza popolato esclusivamente da *incumbent*. [66] Il fatto che questi *competitor* non sempre rientrino nelle categorie normate, però, li svincola dal rispetto delle norme operative e ciò ha esposto gli intermediari finanziari vigilati (IFv) [67], oltre che a una crescente pressione concorrenziale, anche e soprattutto al pericolo di dover fare i conti con operatori completamente liberi da quelle restrizioni normative che garantiscono l'operatività in un mercato scevro da vizi. [68]

Il vacuum normativo che viene costantemente a crearsi lascia inoltre spazio all'azione criminale e, nella fattispecie, al finanziamento del terrorismo, reso possibile da tecnologie che assicurano anonimato e non tracciabilità dei trasferimenti. [69]

Si tratta di una lacuna che riguarda anche il complicato mondo della finanza islamica, quando impegnata in attività e transazioni internazionali, come osservato nel caso delle *joint venture* sorte dalla commistione tra contratti di *musharaka* e *mudarabah*. A questo proposito, appare opportuno inquadrare quali siano i vantaggi dell'innovazione tecnologica di cui il terrorismo può avvalersi per finanziare le proprie reti internazionali.

3.3 LA TECNOFINANZA AL SERVIZIO DEL TERRORISMO



Figura 5 - Fonte US department of Justice [70]

Dopo gli attentati del 2001, le drastiche misure di *Counter Terrorist Financing* (CTF) sono riuscite a rendere sempre più complesso il reperimento e il trasferimento di capitale a sostegno di organizzazioni e attività di tipo terroristico attraverso i canali del settore bancario formale. [71]

Con la digitalizzazione del settore economico-finanziario, però, le combinazioni tecnologiche hanno compromesso l'efficacia della fitta rete normativa posta a salvaguardia della sicurezza internazionale. La rivoluzione tecnologica ha infatti provocato un riassetto integrale della gestione e dello scambio di risorse finanziarie, addirittura modificando la natura stessa di queste ultime, che si muovono su circuiti del tutto autonomi rispetto a quelli conosciuti e già regolamentati. Le *cryptocurrencies*, ad esempio, essendo scambiate all'interno di circuiti acefali [72] e perciò non facendo capo a un soggetto giuridico

[62] M. G. MIELE, A. SCOGNAMIGLIO, *Indagine FinTech nel sistema finanziario italiano*, Banca d'Italia, 2019, p. 15.

[63] "L'attività d'intermediazione si basa sulla fiducia del mercato. Se quest'ultimo smette di avere fiducia in questo o in quell'operatore, ne decreta il default o comunque la crisi; se il mercato smette di aver fiducia nell'intero sistema la crisi diventa sistemica e si assiste ad una crisi economica come quella del 2008." Fonte: M. T. BIANCHI, D. FAIOLI, M. FAIOLI, *Fintech. Trasformazioni del Sistema Bancario Tecnologia, big data, regolazione e lavoro*, Fondazione G. Brodolini, 2019, p.7.

[64] Intervento di A. PERRAZZELLI, *L'accelerazione digitale del sistema finanziario: nuove sfide per il mercato e per le autorità*, in Webinar - Open finance: il futuro del banking a portata di mano, Associazione CIVITA - CBI, 25 febbraio 2021 p. 1.

[65] *Fintech in crescita del 12% grazie a sicurezza, dati e pagamenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2020.

[66] "Impresa, solitamente di grandi dimensioni, che è monopolista di uno specifico mercato e tenta di bloccare l'entrata di altre imprese, definite come entranti." Fonte: L. POMA, *Incumbent*, Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 2012.

[67] Nel caso italiano corrispondono agli intermediari iscritti all'albo della Banca d'Italia e sottoposti alla sua costante vigilanza. Per saperne di più: Banca d'Italia, *Testo Unico Bancario Decreto legislativo 1° settembre 1993*, n. 385, Versione aggiornata al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, Banca d'Italia, p. 187 e ss. [Disponibile online](#).

[68] C. SCHENA, A. TANDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, *Lo sviluppo del FinTech Opportunità e rischi per l'industria finanziaria nell'era digitale*, in *Quaderni Fintech*, Consob, marzo 2018, p. 9 e ss.

[69] D. LAURETTA, *Jihad e finanza 2.0: lo pseudo-anonimato del bitcoin, alleato del terrorismo nella blockchain*, AMISDeS - Fai Amicizia con il Sapere, 13 maggio 2021

[70] U.S. Department of Justice - Office of Public Affairs, *Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns, Largest Ever Seizure of Terrorist Organizations' Cryptocurrency Accounts*, in *Justice News*, 13 Agosto 2020.

[71] C. DION-SCHWARZ, D. MANHEIM, P. B. JOHNSON, *Terrorist Use of Cryptocurrencies. Technical and Organizational Barriers and Future Threats*, RAND Corporation, 2019, p. IX.

[72] Circuiti che non fanno capo a un'autorità fisica centrale.

appartenente a una giurisdizione, risultano essere totalmente libere da qualsiasi vincolo legale. [73]

In questo scenario le organizzazioni terroristiche, che hanno sempre dimostrato una notevole abilità nel sopravvivere in ambienti ostili plasmando la propria struttura per adeguarsi ai cambiamenti dell'ambiente operativo e trasformando di volta in volta le sfide in opportunità, [74] si sono avvicinate anche alla tecnologia. In più occasioni, infatti, esse hanno condotto complesse transazioni finanziarie sfruttando il mondo digitale, soprattutto attraverso l'uso delle criptovalute ed è sicuro che cercheranno di trarre ogni possibile vantaggio da questa *technological disruption* [75] per proliferare, aggirando i meccanismi di protezione posti in essere dalle autorità.[76]

Sulla base della velocità evolutiva del FinTech e considerata la capacità di adattamento dei gruppi terroristici, è necessario che i decisori politici, oltre a favorire una cooperazione internazionale in tema di CTF, si adoperino per anticipare le tendenze della criminalità, garantendo un livello elevato di protezione a consumatori e stakeholder tramite il potenziamento dei livelli di resilienza e la salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario. [77]

3.4 TERRORISMO DI MATRICE JIHADISTA E FINTECH

La definizione di terrorismo di matrice jihadista include organizzazioni i cui campi d'azione sono talmente eterogenei che spesso l'unico elemento che le accomuna è una base ideologica radicata nella medesima lettura dell'Islam. [78]

Allo stesso modo, le attività volte al finanziamento di questi gruppi risultano estremamente differenziate e includono, tra le altre, l'amministrazione di territori, la richiesta di donazioni o la gestione di attività illecite,

che possono essere condotte su scala globale o piuttosto consistere in crimini ed estorsioni di piccolo calibro. Nella conduzione di tali operazioni, particolare rilievo hanno assunto *"le nuove frontiere della minaccia in vario modo riconducibili al cyberspazio, con particolare riferimento all'impiego [...] di criptomonete, carte prepagate, depositi on line, crowdfunding, commercio elettronico e dark web"*. [79]

Con particolare riferimento alle valute virtuali, le motivazioni alla base del loro sfruttamento risultano abbastanza intuitive se si pensa che *"Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l'anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni"*. [80]



[73] "Le criptovalute [...] sono dematerializzate, perché non esistono fisicamente in rerum natura, ma circolano digitalmente sulla rete; sono prive di un autonomo valore intrinseco perché non hanno corso legale e non sono ancora un mezzo di pagamento comunemente accettato e vincolante; sono apolide, perché sono slegate da qualsiasi frontiera politica e non sono localizzabili in alcuno Stato sovrano; sono adespote, perché non sono emesse da alcuna autorità monetaria e [...] sul piano giuridico [sono delle] realtà acefale, perché non essendo ancora giuridicamente qualificabili con significativi margini di certezza, non è facile individuarne il relativo titolare e stabilire con quali rapporti giuridici questi ne potrà, eventualmente, disporre." Fonte: G. BEFANI, *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Il diritto dell'economia*, anno 65, n. 100 (3), 2019 (pp. 203-243), pp. 204-205. Disponibile [online](#).

[74] Per il terrorismo in generale: A. B. JACKSON, J. C. BAKER, P. CHALK (et al), *Aptitude for Destruction*, in Vol. 1: *Organizational Learning in Terrorist Groups and Its Implications for Combating Terrorism*, CA: RAND Corporation, Santa Monica, 2005. Disponibile [online](#). Per l'estremismo religioso a stampo islamista: International Crisis Group, *Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State*, in *Jihad in modern conflict*, Special Report no. 1, 14 March 2016.

[75] A. COZZOLINO, G. VERONA, F.T. ROTHARMEL, *Unpacking the Disruption Process: New Technology, Business Models, and Incumbent Adaptation*, in *Journal of Management Studies*, 55:7, (2018).

[76] Per saperne di più: *Drive for Bitcoin donations on an ISIS-affiliated website*, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), 06/12/2017; International Institute for Counter-Terrorism, *Jihadists' Use of Virtual Currencies*, ICT Cyber-Desk, 2018, pp. 5-6; D. M. BARONE, *Jihadists' use of cryptocurrencies: undetectable ways to finance terrorism*, in *Sicurezza, Terrorismo e Società*, International Journal. Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies, n. 8/2018-2, EDUCatt.Milano, pp. 17-60.

[77] Commissione Europea, *Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo*, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, (2018), COM (2018) 109 final, Bruxelles, 08/03/2018, p. 2.

[78] C. RE, *Nuovi profili del terrorismo internazionale ed analisi delle istituzioni islamiche di riferimento, con particolare cenno alle organizzazioni terroristiche di matrice suicida e alle strategie e metodologie di contrasto*, tesi del 93° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Istituto Superiore di Polizia, Roma, 2003. https://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/5/20040322130257_10-113-9-37.pdf.

[79] Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, *Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2018*, 2019, p. 87.

[80] Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, *Utilizzo Anomalo di Valute Virtuali*, Banca d'Italia. Disponibile [online](#).

Nello specifico, il punto di svolta è rappresentato dalla comparsa delle *cryptocurrencies*. L'anonimato garantito dalla crittografia, infatti, lascia spazio a un loro uso improprio, come ad esempio la ricezione di donazioni a seguito di campagne di *fundraising* in cui viene celata l'identità del beneficiario, di cui fino ad oggi si sono raccolte diverse testimonianze [81] (es. figura 5) , la richiesta di riscatti per crimini informatici e i commerci di merce illecita per i quali spesso viene utilizzato il *dark web* [82] che assieme alle criptovalute fornisce una doppia garanzia di non tracciabilità. [83]

Inoltre, il facile superamento da parte delle tecnologie FinTech delle barriere territoriali e la loro capacità di operare *cross border* tramite canali distributivi telematici crea le condizioni per tempestivi spostamenti di valuta su scala globale che senza dubbio agevolano le operazioni del terrorismo internazionale.

Al contempo, l'abbattimento dei confini mette in luce anche l'importanza della convergenza delle scelte sul piano legale e di controllo, considerata l'estrema eterogeneità di trattamento del FinTech attualmente prevista nei vari ordinamenti. [84]

SARA SENNO

[81] S. Government Publishing Office, *Survey of Terrorist Groups and Their Means of Financing*, Hearing before the subcommittee on terrorism and illicit finance of the committee on financial services U.S. House of Representatives one hundred fifteenth congress. Second session, House Hearing, 115 Congress, 7 September 2018. Disponibile [online](#).

[82] Il web è suddiviso in *surface web* e *deep web*. Il primo è indicizzato dai motori di ricerca, il secondo no. Se si è a conoscenza dell'indirizzo, si può accedere liberamente tramite normale browser a molti dei contenuti non indicizzati. Il *deep web* presenta al suo interno un sottoinsieme, il *dark web*, riconoscibile dal dominio .onion, che utilizza un particolare protocollo chiamato Tor. Esso è una risorsa affidabile in tema di mantenimento della privacy, perciò la sua diffusione ha giovato anche al mercato nero. All'interno del *dark web* viene scambiato qualsiasi tipo di merce. Quella illegale si è stimato ricopra circa il 45%. Per accedere al *dark web*, irraggiungibile mediante i normali browser, servono specifici software che consentono la navigazione anonima e tutelano la non tracciabilità delle pagine visitate evitando la registrazione della cronologia (es. Tor). C. GOLLNICK, E. WILSON, *Separating Fact from Fiction: The Truth About the Dark Web*, MD: Terbitum Labs, Baltimore, 2016.

[83] Interpol, *Darknet and Cryptocurrencies*.

[84] C. SCHENA, A. TANDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, op. cit.; B. ZHANG, P. BAECK, T. ZIEGLER (et al.), *Pushing Boundaries: the 2015 UK Alternative Finance Industry Report*, U.K., University of Cambridge and Nesta, 2016.

4. IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ALLA LUCE DELL'INTERCONNESSIONE GLOBALE: PROBLEMI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD NORMATIVI PER FINANZA ISLAMICA E FINTECH

DI SARA SENNO



4.1 LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE: IL GAFI/FATF E LE SUE RACCOMANDAZIONI

L'assenza di barriere alla movimentazione di capitale e la diffusione della tecnologia aprono sempre nuovi canali per la conduzione di attività illecite, in cui si sfruttano le scappatoie e le differenze nei sistemi nazionali di AML/CFT e si spostano fondi verso o attraverso giurisdizioni con quadri legali e istituzionali deboli o inefficaci.

Da qui, scaturisce la necessità di instaurare un dialogo internazionale, volto ad estendere la cooperazione e la condivisione informativa in ambito di previsione, prevenzione, controllo e contrasto dei crimini finanziari e a individuare sistemi normativi e di controllo finanziario che rispondano a standard comuni.

Nella tutela del settore finanziario, il punto di riferimento a livello internazionale e in materia di AML/CTF è il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF). Costituito nell'ambito del G7 di Parigi del 1989, esso è l'organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche di protezione del sistema finanziario globale, formula linee-guida per l'armonizzazione dei sistemi di contrasto al riciclaggio, finanziamento al terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa. [85]

Negli anni il Gruppo si è occupato della redazione e dell'aggiornamento delle Raccomandazioni che

[85] Per saperne di più: Financial Action Task Force, *Who we are*.

rappresentano lo standard di allineamento internazionale per le attività di finanziamento illecite, tra cui il *Counter Terrorist Financing*. Tali raccomandazioni, pur non avendo valore cogente, vengono ritenute dalla comunità internazionale i parametri fondamentali di allineamento normativo che i governi seguono (o dovrebbero seguire) nelle rispettive sedi.

In esse viene sottolineato che, per mitigare il rischio di uso improprio dei canali finanziari, oltre all'allineamento normativo, è essenziale che le istituzioni finanziarie adottino e implementino controlli e procedure adeguati che permettano loro di conoscere i soggetti con cui stanno trattando e le loro intenzioni e ne comunichino i casi sospetti alle autorità. Un'adeguata *customer due diligence* (CDD) [86] sui clienti nuovi ed esistenti è una componente fondamentale del sistema di contrasto agli illeciti finanziari. [87]

4.2 LA MANCATA CONSIDERAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA FINANZA ISLAMICA

Proprio in ambito di adeguamento agli standard internazionali, un problema che è stato identificato dall'International Monetary Fund (IMF) nel 2016 è che mentre i rischi di ML/TF associati alla finanza convenzionale sono generalmente ben identificati e compresi dalle autorità nazionali competenti, gli standard FATF sono attuati senza alcun adattamento alla finanza islamica, che pur non è esente da rischi di finanziamento del terrorismo, perché non essendoci una conoscenza approfondita del suo funzionamento, non c'è nemmeno una comprensione delle minacce che da essa possono emergere. [88] La diversità di alcuni rischi è dovuta alla complessità di alcuni prodotti della finanza islamica, ma anche alla natura della relazione tra le istituzioni e i loro clienti. Inoltre, è stata rilevata una limitata capacità ed esperienza nella supervisione delle operazioni di finanza islamica, che rappresenta un'ulteriore vulnerabilità.

Sebbene non siano stati effettuati studi approfonditi a riguardo, i punti che potrebbero rendere la finanza islamica più esposta alle minacce di TF sono:

- **Natura della relazione con il cliente**

Gli istituti finanziari islamici hanno una relazione definibile come partnership piuttosto che come rapporto clientelare coi loro utenti. Non potendo parlare di clientela, può essere più complicato l'adempimento degli obblighi come il *customer due diligence* costante o la segnalazione di transazioni sospette a causa del potenziale conflitto di interessi. In secondo luogo, se il cliente risulta coinvolto in attività illecite l'istituto, in quanto suo partner, potrebbe essere considerato congiuntamente responsabile per ML/TF. [89]

- **La complessità dei prodotti della finanza islamica come fattore che aumenta l'esposizione al rischio**

I prodotti della finanza islamica sono stati sviluppati per fornire principalmente un'intermediazione economica (basata sui beni), e non finanziaria (basata sul denaro) come accade per i corrispettivi convenzionali. Questa caratteristica rende i prodotti *Sharia Compliant* più articolati e dunque più vulnerabili agli abusi da parte dei criminali, i quali ricorrono a specifici *modus operandi* per nascondere l'origine o la destinazione dei loro fondi. Un chiaro esempio è quello del contratto conosciuto come *tawarruq*. Già utilizzato come soluzione legale, (*makhraj, makharij*), per ovviare ai limiti imposti dal divieto di usura e in parte di interesse, questo tipo di contratto può costituire un potenziale strumento nelle mani delle organizzazioni terroristiche per il riciclaggio di denaro e il *money dirting*. [90] Il *tawarruq* si applica infatti a una transazione nella quale un soggetto, acquistando da una controparte un bene a credito con un valore aggiuntivo al prezzo di mercato, rivende il medesimo bene a una terza parte (stavolta al reale valore di mercato), ottenendo così immediatamente il denaro liquido a lui necessario e obbligandosi nel tempo a restituire la somma ottenuta in prestito. [91] Mentre sul piano degli affari leciti ciò non rientrerebbe nel concetto di usura in quanto l'oggetto della transazione non è il denaro, [92] al di fuori del quadro legale tale prassi perde la sua natura etica. Un finanziatore del *jihad* può infatti concordare con l'organizzazione di cui è sostenitore un'attività di compravendita (*tigara*): il primo acquisterà un qualsiasi bene a un costo maggiore a quello di mercato dal gruppo terroristico, stipulando un debito, e rivenderà il bene a un prezzo inferiore a una terza parte: una volta ottenuta la somma, il finanziatore pagherà il bene all'organizzazione al prezzo concordato che, essendo maggiore del valore di mercato assegnato a quel bene, costituisce una fonte di finanziamento. [93]

[86] Adeguata Verifica della Clientela.

[87] Per essere efficace, la CDD deve identificare l'effettivo cliente e/o titolare, attraverso la verifica della sua identità, la comprensione e, nel caso, la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della relazione d'affari, l'origine dei fondi e il monitoraggio continuo dei suoi scambi. Questo al fine di permettere alle istituzioni finanziarie di conoscere i soggetti a cui stanno erogando servizi, e di identificare qualsiasi attività potenzialmente sospetta. Per approfondimenti: [FATF, The FATF Recommendations adopted by the FATF Plenary in February 2012](#), Updated October 2020.

[88] N. KYRIAKOS-SAAD, M. VASQUEZ, C. EL KHOURY, A. EL MURR, *Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*, IMF working papers, WP/16/42, Febbraio 2016. Disponibile [online](#).

[89] Per esempio, se un investimento di tipo *mudarabah* ha coinvolto attività illecite o il finanziamento del terrorismo, entrambi i partner (e non solo il cliente) potrebbero essere considerati penalmente responsabili. Fonte: Ibidem.

[90] H. HARASANI, "Analysing the Islamic Prohibition on Riba: A Prohibition on Substance or Form?", in *Arab Law Quarterly*, III, Vol. 27, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2013, pp. 292 e ss.

[91] Ibidem.

[92] L'oggetto della compravendita è un bene, dunque non si può parlare di tasso di interesse. Si è infatti applicato solo un prezzo più alto all'oggetto venduto.

[93] M.M. BILLAH, "The Prohibition of Riba and the Use of *Hiyal* by Islamic Banks to Overcome the Prohibition", in *Arab Law Quarterly*, IV, Vol.28, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2014, pp. 400 e ss.

Tralasciando la parte della transazione con il terzo soggetto, estraneo alla reale causa della compravendita, l'organizzazione terroristica ricorrerà al sovrapprezzo della prima transazione per le proprie attività illecite. Se è chiara l'origine di tali fondi, addirittura legale, non risulta possibile comprendere quale sarà il loro utilizzo.

Ma si può anche ricorrere a un'espediente leggermente diverso dal *tawarruq*. Ad esempio, potrebbe essere il gruppo terroristico ad acquistare un qualsiasi bene sul mercato da un soggetto estraneo alle reali intenzioni degli acquirenti, stipulando un debito in modo tale da non utilizzare propri fondi, e poi rivendere il bene al proprio finanziatore a un prezzo più elevato così da utilizzare la somma aggiuntiva ricevuta per il proprio sostentamento e le proprie attività.

E ancora, uno strumento giuridicamente lecito ma soggetto a rischi di *money dirtying* è il contratto di *'inah*. Utilizzato come espediente giuridico, (*hillah*, *hiyal*), [94] tale contratto prevede che un soggetto stipula un debito con una controparte per l'acquisto di un bene a un prezzo maggiore al valore di mercato, per poi rivenderlo allo stesso creditore a un prezzo più basso. [95] Nell'ambito del TF, il soggetto finanziatore acquisterebbe il prodotto dall'organizzazione terroristica a un prezzo elevato, per poi rivenderlo alla stessa al valore di mercato così da aver di fatto finanziato quest'ultima. Il processo in questione è ancora più vantaggioso: l'organizzazione terroristica non deve infatti rinunciare nemmeno al bene oggetto della compravendita, in quanto gli viene restituito dallo stesso finanziatore.

Se tali espedienti non risultano convincenti per il ridotto volume delle transazioni, il discorso cambia quando il *tawarruq* viene utilizzato per l'acquisizione e la vendita di fondi e società, in analogia con le *Special Purpose Vehicles* (SPV) [96] di stampo occidentale. Tale esempio rappresenta delle sfide notevoli in termini di ML/TF, come verrà analizzato in seguito.

- Gestione di alti volumi di Zakat e Sadaqat da parte di istituzioni finanziarie islamiche

Le *zakat* e *sadaqat* sono tasse che i musulmani più abbienti devono pagare per aiutare economicamente le fasce più povere della popolazione, nel rispetto dei dettami coranici: la prima delle due costituisce infatti un obbligo a cui ogni *mu'min* deve adempiere, mentre la seconda rappresenta una carità volontaria, ma

sempre "prescritta" - perlomeno moralmente - da Allah. La *ratio* della *zakat*, ad esempio, è di ridurre la povertà, ridistribuire il reddito e favorire la stabilizzazione. [97] I proventi di tali tributi, spesso consistenti in grandi volumi di denaro, sono gestiti ed erogati da istituzioni finanziarie islamiche. Quest'ultime hanno un elevato margine di discrezionalità nella designazione dei beneficiari: possono infatti elargire i ricavi di tali tasse e donazioni sia a persone fisiche che giuridiche, ad esempio le organizzazioni non profit. Spesso dietro queste si celano però gruppi terroristici o loro sostenitori e la mancanza di adeguati controlli sui destinatari ultimi dei fondi, di cui le organizzazioni non profit sono soltanto degli intermediari, costituisce un rischio non indifferente in termini di finanziamento del *jihād*.

L'insufficienza degli strumenti di monitoraggio e controllo si estende a tutti i settori della finanza islamica nel contesto occidentale e internazionale, in generale. Il discorso, come si può notare, è assai complesso.

In tema di *Money Laundering e Terrorist Financing*, i sistemi nazionali e internazionali non sono ancora riusciti a introdurre delle norme che siano specifiche per la finanza islamica. [98] La situazione attuale vede infatti l'esistenza di regolamentazioni che trattano i prodotti finanziari *Sharia Compliant* alla stregua di quelli convenzionali. Le motivazioni potrebbero essere varie:

- Gli organismi preposti alle attività di ML/TF nell'ambito della *Western Legal Tradition* non hanno una conoscenza approfondita della finanza islamica al punto da poter introdurre delle normative efficaci e potenzialmente risolutive dei problemi in questione a essa connessi.

- Non vi sono prove che i rischi di *Money Laundering e Terrorist Financing* siano differenti da quelli comunemente riscontrati nella finanza di stampo capitalistico-occidentale. La scelta tra un sistema e l'altro potrebbe essere dettata invece da convenienza e opportunità più che da ragioni strutturali e connaturate all'essenza dei due modelli finanziari.

- Non vi è chiarezza se i rischi di cui sopra nella finanza islamica siano pari o persino maggiori di quelli presenti nella finanza convenzionale. Quest'ultima questione di per sé è poco rilevante: anche nella misura in cui il pericolo sia minore, esso tuttavia esiste e va prevenuto o contrastato. [99]

[94] Si parla di *hiyal* solo quando si ricorre a uno schema contrattuale preordinato a conseguire alcune delle tipologie di interesse che integrano *riba*. Si parla di *makharij*, quando si fa riferimento a situazioni che restano soggette alle proibizioni coraniche, nel rispetto di esse e dei principi generali del diritto islamico. La differenza strutturale con gli *hiyal* consiste dunque nel fatto che quest'ultimi sono "contratti formati da una serie di atti, ciascuno dei quali in sé perfettamente lecito, ma che nel loro insieme venivano destinati a realizzare uno scopo posto al di là dei limiti riconosciuti dal diritto islamico". N. FIORITA, "Dispense di Diritto Islamico", in *Firenze University Press*, 2002, p. 59.

[95] Ivi supra 92.

[96] "A Special Purpose Vehicle (SPV) is a separate legal entity created by an organization. The SPV is a distinct company with its own assets and liabilities, as well as its own legal status. Usually, they are created for a specific objective, often to isolate financial risk. As it is a separate legal entity, if the parent company goes bankrupt, the special purpose vehicle can carry on." Fonte: CFI, *What is a Special Purpose Vehicle (SPV)*.

[97] N. KYRIAKOS-SAAD, M. VASQUEZ, C. EL KHOURY, A. EL MURR, op. cit.

[98] L'insufficienza degli strumenti di monitoraggio e controllo si estende a tutti i settori della finanza islamica nel contesto occidentale e internazionale, in generale. Il discorso, come si può notare, è assai complesso. La varietà di prassi, sistemi normativi e riferimenti ideologici tra diritto islamico e *Western Legal Tradition* ha posto l'urgenza e la necessità di istituire alcuni organismi internazionali aventi il compito di e l'autorità per colmare i vari gap esistenti e garantire una certa trasparenza normativa in materia finanziaria. Si tratta di organismi multilaterali quali:

- l'AAOIFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Institutions): organismo internazionale islamico autonomo e senza scopo di lucro che emette standard di contabilità, revisione contabile, governance, etica e standard della Sharia per le istituzioni finanziarie islamiche e l'industria. Esso ha come obiettivo principale "lo sviluppo ed il monitoraggio di una struttura di regole contabili e di governance compatibili con l'operatività di Islamic banking". È suo compito anche la creazione di un benchmark di riferimento per tutti gli Sharia Boards;

- IIFSB (Islamic Financial Services Boards): organizzazione internazionale che promuove la solidità e la stabilità dei servizi finanziari Sharia Compliant emettendo standard prudenziali globali e principi guida per i settori bancario, dei mercati dei capitali e delle assicurazioni. L'IIFSB può essere inteso come il corrispettivo islamico del Comitato di Basilea, istituito quest'ultimo, invece, per il sistema bancario convenzionale;

- ILMC (Liquidity Management Centre): è chiamato alla promozione e creazione di un mercato interbancario (di cui la finanza islamica in Medio Oriente è assai carente) nel quale gli operatori islamici possano investire la liquidità in surplus;

- IIFM (International Islamic Financial Markets): esso ha come scopo la creazione e la standardizzazione di strumenti finanziari negoziabili e trasferibili (quali ad esempio i *sukuk*), attraverso un superamento delle diversità normative inconciliabili. R. GIALLOMBARDO, *Cenni sulla Finanza Islamica*, Gianni, Origoni, Grippo e Partners, pp. 7 e ss.

[99] Ivi supra 97.

Occorre dunque conoscere le peculiarità più intrinseche della finanza islamica al fine di comprendere quali misure *ad hoc* vadano adottare dal punto di vista normativo per agire tempestivamente ed efficacemente nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

In primis, è necessario tenere a mente la natura specifica della relazione tra un istituto finanziario islamico e i suoi clienti. Come testimoniato dal contratto di *musharaka*, ad esempio, una banca o un ente finanziatore condividono profitti e perdite con i propri clienti, divenendo soci e/o soci azionisti delle compagnie costituite e delle attività implementate. Una regolamentazione carente aumenta il rischio di riciclaggio e di *money dirting* in questi specifici casi: chi controlla il primo controllore (la banca o l'istituto di credito) se quest'ultimo partecipa degli eventuali profitti dell'attività finanziata? Lo stesso vale per la *mudarabah*, anche se in misura leggermente differente, dal momento che la banca o l'ente creditizio non condivide i profitti. Inoltre, quando queste soluzioni contrattuali vengono adottate sul piano internazionale in relazioni ad altre tipologie, come osservato nell'ambito del *project financing* e del *venture capital*, chi sono i soggetti responsabili? Non esiste dunque la normale relazione istituzione-cliente, bensì un potenziale conflitto di interessi: per tale ragione, anche l'istituto potrebbe essere considerato complice dell'eventuale attività illecita, un motivo in più per regolamentare al più presto un settore in cui vige un *vacuum* normativo non indifferente.

4.3 GLI OSTACOLI ALLA REGOLAMENTAZIONE GLOBALE IN AMBITO FINTECH: RISCHI EMERGENTI E RESPONSABILITÀ DEL SETTORE PRIVATO

Nelle dinamiche di un mondo interconnesso, i fenomeni delittuosi sono in grado di alterare i flussi economico-finanziari, con conseguente condizionamento dello sviluppo e del benessere anche in Stati che, pur non essendo direttamente colpiti da atti terroristici, risentono degli squilibri di chi li ha subiti.

In tale scenario, considerata la celerità con cui le

organizzazioni terroristiche sono solite cambiare forma e metodi di finanziamento, sviluppare un congruo sistema normativo comune a tutte le giurisdizioni risulta indispensabile e urgente.

Al fine di scongiurare i dissesti conseguenti a eventuali attacchi terroristici, i cui effetti si ripercuoterebbero su scala globale, e di accelerare i processi di adeguamento normativo, è essenziale potenziare il coordinamento tra istituzioni, creando le condizioni per agire preventivamente e garantendo un completo e tempestivo interscambio di informazioni.

L'interesse crescente da parte del terrorismo per le monete criptate e, più in generale verso le nuove combinazioni di finanziamento *web-based*, sono note e ne è stato anche comprovato il loro uso sporadico, soprattutto in attività di *fundraising*. Questo perché le richieste di donazione sono un'attività tutto sommato semplice, come è stato forse semplice per le autorità individuarle, data la loro esigenza di divulgazione connaturata alla necessità di raggiungere il più ampio bacino di utenza possibile. [100]

A tal proposito, va specificato che tale pubblicizzazione è stata possibile grazie all'utilizzo di piattaforme come social network e sistemi di messaggistica crittografata gestiti da attori privati, che è risultato necessario coinvolgere nelle attività governative di CTF. È emerso, infatti, che l'adeguata collaborazione tra alcune autorità statali e aziende private ha consentito di superare molti degli ostacoli posti dal mancato allineamento agli standard internazionali da parte di alcune di queste, andando a sanare con più facilità i rischi derivanti dal terrorismo e, nello specifico, dal suo finanziamento.

A scopo esemplificativo si cita il caso Telegram, sistema di messaggistica crittografata utilizzato dai terroristi per coordinare attacchi e divulgarne video documentativi, oltre che per fare propaganda e richiedere fondi. Telegram ha dimostrato lassismo ignorando per anni le sollecitazioni di governi e organizzazioni che chiedevano azioni per scongiurare l'uso della piattaforma a fini terroristici, spostando l'ubicazione geografica della sua società in Paesi in cui la normativa vigente permetteva di continuare a operare senza impegnarsi per rispondere a tali sollecitazioni. Nella fattispecie, la minaccia è stata arginata grazie all'intervento di Apple, che ha eliminato l'applicazione Telegram da Apple Store, salvo un suo adeguamento alle suddette richieste. [101]

[100] Di più difficile individuazione potrebbero risultare tutte quelle attività che non necessitano di pubblicità e che potrebbero essere condotte nel dark web, che come già detto, assicura un doppio livello di anonimato. Si veda: Europol, *Double blow to dark web marketplaces*, 03/05/2019.

[101] Per approfondimenti sul caso Telegram: T. TONIUTTI, *Telegram, messaggi e jihad: la chat "segreta" più usata dai terroristi*, La Repubblica, 28/07/2016; M. HADDAD, *Priest's killers met on messaging app 4 days before attack, source says*, CNN, 01/08/2016; A. B. SOLOMON, *Hey Congress: Where's the ban on ISIS?*, in The Hill, 02/08/2017; A. OSBORN, D. SOLOVYOV, *Russia, upping pressure on Telegram app, says it was used to plot bombing*, Reuters, 26/06/2017; Pavel Durov *Twitter status*, 17 gennaio 2018; Pavel Durov *Twitter status*, 01 febbraio 2018.

Ancora, l'utilizzo limitato e per scopi molto specifici che hanno dimostrato di fare fino ad oggi i terroristi di matrice islamica non deve fuorviare dal considerare questa sporadicità come legata soprattutto alla limitatezza tecnologica delle valute crittografate. Non è quindi da escludere che le organizzazioni terroristiche possano impegnarsi in attività più complesse rispetto al semplice *fundraising*, ma questo è strettamente connesso allo sviluppo e all'adozione di tecnologie più avanzate, soprattutto in termini di tutela dell'anonimato, oltre che all'acquisizione di maggiori conoscenze in campo informatico da parte dei membri di tali organizzazioni. [102]

Quest'ultimo elemento potrebbe far emergere il pericolo del finanziamento del terrorismo tramite operazioni più complesse come quelle utilizzate per la criminalità informatica, ad esempio per mezzo dello sviluppo di *malware* e *ransomware*, con cui si rendono inaccessibili i computer infettati e si chiede il pagamento di un riscatto per ripristinarli. [103]

Per giunta, se si considera l'operazione "Power Off" dell'aprile 2018 di Europol [104] che ha dichiarato di aver fermato Webstresser.org, [105] un *marketplace* in cui si potevano noleggiare servizi di *Distributed Denial of Service* (DDoS) [106] pagando una quota mensile in criptovaluta, le barriere che ostacolano l'impegno dei terroristi nella criminalità informatica si annullano, in quanto, come sottolinea la stessa Europol, cade la necessità di possedere le competenze per poter perpetrare un attacco informatico e la minaccia si fa concreta. [107]

Come evidenziato da questa breve analisi, sia finanza islamica che FinTech hanno contribuito a costruire un *vacuum* normativo colmabile solo attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale, oltre che il coinvolgimento del settore privato. In tal modo, si otterrebbero maggiori garanzie di controllo e una capacità di prevedere le nuove tendenze e sviluppare un congruo e omogeneo sistema di contrasto.

SARA SENNO



[102] A tal proposito si cita il caso del Cyber Caliphate di ISIS, che già nel 2015 è stato in grado di violare gli account twitter e Youtube del CENTCOM statunitense, pubblicando al loro interno minacce e slogan pro-ISIS. Per approfondimenti: D. GIANTAS, D. STERGIOU, *From Terrorism to Cyber-terrorism: The Case of ISIS*, Hellenic Institute Of Strategic Studies, 2018, pp. 11 e ss.; N. LOPEZ, *US Central Command's Twitter and YouTube accounts hacked to send threatening, pro-ISIS messages*, in *The Next Web*, 12/01/2015.

[103] Per capire la potenzialità di questi strumenti, a titolo esemplificativo si cita il caso Wannacry, con cui la Corea del Nord ha tentato di raccogliere fondi per far fronte alle sanzioni internazionali e che, tra i vari danni, ha causato anche la chiusura di un pronto soccorso nel Regno Unito. Per approfondimenti: Mosca G., "Chi sono gli hacker della Corea Nord. Le attività di hacking sono coordinate dal Reconnaissance General Bureau per attaccare banche e criptovalute. Chi ne fa parte è visto come un eroe e ne beneficiano anche le rispettive famiglie", *Wired*, *Chi sono gli hacker della Corea Nord*, 30/05/2018.; European Union Agency for Cybersecurity, *WannaCry Ransomware Outburst*, 15/05/2017.

[104] Europol, *World's biggest marketplace selling internet paralyzing DDoS attacks taken down*, Europol press release, 25/04/2018.

[105] Webstresser.org venne considerato il più grande mercato al mondo per il noleggio di servizi di *Distributed Denial of Service* (DDoS), con oltre 136 000 utenti registrati e 4 milioni di attacchi accertati prima di aprile 2018. Gli attacchi avevano colpito, tra gli altri, anche servizi online offerti da banche, istituzioni governative e forze di polizia. EUROPOL, *European Union Terrorism Situation & Trend Report 2018 (Te-Sat 2018)*, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation Report, 2018.

[106] In un attacco DDoS, l'aggressore dirige una grande quantità di traffico verso un sito Web o una piattaforma online, in genere sovraccaricando il server o saturando la larghezza di banda del sito web. Quale che sia il metodo, il risultato finale di un attacco DDoS è lo stesso: il sito web della vittima viene rallentato oltre il punto di usabilità, oppure viene messo completamente offline, privando gli utenti dei servizi online essenziali. Ibidem.

[107] "It used to be that in order to launch a DDoS attack, one had to be pretty well versed in internet technology. That is no longer the case. With webstresser.org, any registered user could pay a nominal fee using online payment systems or cryptocurrencies to rent out the use of stressers and booters. Fees on offer were as low as EUR 15.00 a month, thus allowing individuals with little to no technical knowledge to launch crippling DDoS attacks". Ibidem.

5. CONCLUSIONI

DI DAVIDE LAURETTA
SARA SENNO



L'analisi offerta ha evidenziato che finanza islamica e FinTech vengono percepiti – almeno in potenza – come un'alternativa plausibile al modello finanziario occidentale, a seguito del crollo di fiducia nei suoi confronti. Tuttavia, non pochi sono i problemi che scaturiscono da tali sistemi e che necessitano di una seria valutazione.

Se si volge lo sguardo all'analisi empirica dell'offerta occidentale in tema di *islamic banking*, essa si basa su prodotti e servizi “su misura” [108] – personalizzati e destinati alla clientela islamica per soddisfarne esigenze particolari – e sul *social banking*, un modello bancario ripensato in chiave “sociale” per la comunità musulmana, quasi a voler

assumere anch'esso una propria natura etica. Tuttavia, un ventaglio di offerte su misura (*Sharia Compliant*) completamente diversificate da certe prassi e da certi corrispettivi convenzionali porterebbe ad una marginalizzazione estrema di tali prodotti e servizi che, non solo comporterebbe costi maggiori per la loro regolamentazione da parte del legislatore, ma darebbe anche vita a una disparità di trattamenti sia tra modelli finanziari che tra minoranze. Essa sarebbe facilmente contestabile, non di per sé (una differenziazione sembra assolutamente logica data la diversità tra i modelli finanziari), ma qualora costituisse per un tipo di

imprese dei privilegi che vadano a scapito di tutte le altre. Nel caso del *social banking*, il fatto che i prodotti siano gli stessi di quelli offerti dalla finanza convenzionale, seppur “ripensati in chiave sociale”, fa pensare più ad un intervento specifico solo in termini formali, ma non sostanziali. [109]

Il problema legato alla diversità strutturale tra i due sistemi finanziari in relazione al già evidenziato rapporto “istituzione-cliente” e alla scarsa conoscenza da parte del personale occidentale di determinate prassi e concezioni conformi alla *Sharia* è già stato evidenziato. Ciò che occorre ancora sottolineare è la carenza di una

[108] C. PORZIO (a cura di), F. Miglietta, M.G. Starita, op. cit., pp. 181 e ss.

[109] Ibidem.

collaborazione e un'intesa proficua tra organismi di controllo tipici della finanza convenzionale e i loro corrispettivi islamici che sono alla base dell'ambigua e a volte "timida" conformità normativa tra i due modelli. Tale situazione non è solo causata da una scarsa volontà di trovare dei punti di incontro e dei compromessi tra esigenze dottrinali e di profitto, ma è anche connaturata al mondo della finanza islamica. All'interno di essa manca infatti un'autorità centrale unica che indirizzi gli istituti finanziari islamici verso regolamentazioni univoche, anche al di fuori dei Paesi musulmani. Il quadro risulta ancora più problematico se si pensa che l'assenza di tale autorità centrale non favorisce efficacemente le attività di AML/CTF.

Allo stesso modo, come si è visto, nella regolamentazione dell'universo FinTech andrebbe implementato l'impegno nelle relazioni tra le istituzioni e tra queste e il settore privato.

Infatti, la tecnologia e l'estensione della minaccia terroristica attuale non permettono più agli attori coinvolti nel CTF, siano essi diretti responsabili di una comunità come gli Stati o supervisori di una *community* online come le piattaforme di comunicazione *web-based*, di rimanere indifferenti.

Nello sviluppo di un efficace sistema di salvaguardia si è colta l'importanza di un coinvolgimento del settore privato, con particolare attenzione alle società fornitrici di servizi di comunicazione online (piattaforme di social network e di messaggistica criptata) che spesso hanno svolto la funzione di abilitatori del finanziamento e delle azioni terroristiche. [110]

In questo nuovo scacchiere incerto e in costante divenire, le organizzazioni terroristiche non sono più i grandi gruppi conosciuti e collocabili in una precisa area geografica: la loro estensione è al contempo globale e capillare e la loro presenza risulta sempre più impercettibile. In materia di CTF serve perciò raggiungere una totale sinergia tra i protagonisti del contrasto al finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e tecniche che consentano di avvalorare e perfezionare gli sforzi finora condotti, in modo da poter affrontare non solo le sfide attuali e quelle che potrebbero verificarsi con più probabilità sul breve termine, ma di prevedere e prevenire anche gli scenari più remoti.

DAVIDE LAURETTA
SARA SENNO



Credit © REUTERS/Stephanie McGehee

[110] F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 41.

collaborazione e un'intesa proficua tra organismi di controllo tipici della finanza convenzionale e i loro corrispettivi islamici che sono alla base dell'ambigua e a volte "timida" conformità normativa tra i due modelli. Tale situazione non è solo causata da una scarsa volontà di trovare dei punti di incontro e dei compromessi tra esigenze dottrinali e di profitto, ma è anche connaturata al mondo della finanza islamica. All'interno di essa manca infatti un'autorità centrale unica che indirizzi gli istituti finanziari islamici verso regolamentazioni univoche, anche al di fuori dei Paesi musulmani. Il quadro risulta ancora più problematico se si pensa che l'assenza di tale autorità centrale non favorisce efficacemente le attività di AML/CTF.

Allo stesso modo, come si è visto, nella regolamentazione dell'universo FinTech andrebbe implementato l'impegno nelle relazioni tra le istituzioni e tra queste e il settore privato.

Infatti, la tecnologia e l'estensione della minaccia terroristica attuale non permettono più agli attori coinvolti nel CTF, siano essi diretti responsabili di una comunità come gli Stati o supervisori di una *community* online come le piattaforme di comunicazione *web-based*, di rimanere indifferenti.

Nello sviluppo di un efficace sistema di salvaguardia si è colta l'importanza di un coinvolgimento del settore privato, con particolare attenzione alle società fornitrici di servizi di comunicazione online (piattaforme di social network e di messaggistica criptata) che spesso hanno svolto la funzione di abilitatori del finanziamento e delle azioni terroristiche. [110]

In questo nuovo scacchiere incerto e in costante divenire, le organizzazioni terroristiche non sono più i grandi gruppi conosciuti e collocabili in una precisa area geografica: la loro estensione è al contempo globale e capillare e la loro presenza risulta sempre più impercettibile. In materia di CTF serve perciò raggiungere una totale sinergia tra i protagonisti del contrasto al finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e tecniche che consentano di avvalorare e perfezionare gli sforzi finora condotti, in modo da poter affrontare non solo le sfide attuali e quelle che potrebbero verificarsi con più probabilità sul breve termine, ma di prevedere e prevenire anche gli scenari più remoti.

DAVIDE LAURETTA
SARA SENNO

[110] F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 41.

BIBLIOGRAFIA

VOLUMI COLLETTANEI E MONOGRAFIE

- D. BALDWIN, *Turkey: Islamic banking in a Secularist Context*, in R. Wilson (ed.), *Islamic Financial Markets*, Routledge Library Editions: Banking and Finance, Oxon, 1990.
- M. T. BIANCHI, D. FAIOLI, M. FAIOLI, *Fintech. Trasformazioni del Sistema Bancario Tecnologia, big data, regolazione e lavoro*, Fondazione G. Brodolini, 2019
- V. CATTELAN (ed.), *Islamic Finance in Europe. Towards a plural financial system*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK- Northampton, MA, Usa, 2013.
- Cor. II, v.115, Al-Baqara, trad. it. A. Bausani, IV ed., Milano, 1994 (I ed., 1988).
- A. DELL'ATTI, F. MIGLIETTA (a cura di), *Fondi sovrani arabi e finanza islamica*, Egea, Milano, 2009.
- N. FIORITA, "Dispense di Diritto Islamico", in Firenze University Press, 2002.
- D. GIANTAS, D. STERGIOU, *From Terrorism to Cyber-terrorism: The Case of ISIS*, Hellenic Institute Of Strategic Studies, 2018.
- H. P. GLENN, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Fourth Edition*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2010, trad.it. S.FERLITO (a cura di), *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Società editrice il Mulino, Bologna, 2011.
- C. GOLLNICK, E. WILSON, *Separating Fact from Fiction: The Truth About the Dark Web*, MD: Terbium Labs, Baltimore, 2016.
- R. HAMAUI, M. MAURI, *Economia e finanza islamica*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- F. HASSAN, *The concept of State and Law in Islam*, University Press America, Washington, 1981.
- K. JOUABER-SNOUSSI, *La finanza islamica. Un modello finanziario alternativo e complementare*, O barra O edizioni, Milano, 2013.
- E. MOLLICK, *The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study*, in *Journal of Business Venturing*, The Wharton School of the University of Pennsylvania, United States, 2013.
- G.M. PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l'Oriente "C.A. NALLINO", Roma, 1996.
- C. PORZIO (a cura di), F. Miglietta, M.G. Starita, *Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità gestionali. Prospettive di crescita in Italia*, Banca Editrice, Roma, 2009.
- C. SCHENA, A. TANDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, op. cit.; B. ZHANG, P. BAECK, T. ZIEGLER (et al.), *Pushing Boundaries: the 2015 UK Alternative Finance Industry Report*, U.K., University of Cambridge and Nesta, 2016.
- P. SCHUEFFEL, *Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*, in *Journal of Innovation Management*, 2016, Vol. 4 no. 4, School of Management Fribourg.

ARTICOLI DI RIVISTE SCIENTIFICHE

- F. ABBONDANTE, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017.
- D. M. BARONE, *Jihadists' use of cryptocurrencies: undetectable ways to finance terrorism*, in *Sicurezza, Terrorismo e Società*, International Journal. Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies, n. 8/2018-2, EDUCatt, Milano.
- G. BEFANI, *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Il diritto dell'economia*, anno 65, n. 100 (3), 2019 (pp. 203-243). Disponibile [online](#).
- M.M. BILLAH, "The Prohibition of Riba and the Use of Hiyal by Islamic Banks to Overcome the Prohibition", in *Arab Law Quarterly*, IV, Vol.28, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2014.
- A. COZZOLINO, G. VERONA, F.T. ROTHARMER, *Unpacking the Disruption Process: New Technology, Business Models, and Incumbent Adaptation*, in *Journal of Management Studies*, 55:7, (2018).
- A. LEONG, K. SUNG, *FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?*, in *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 2018, vol. 9, no. 2. Disponibile [online](#).

- C. SCHENA, A. TANDA, C. ARLOTTA, G. POTENZA, *Lo sviluppo del FinTech Opportunità e rischi per l'industria finanziaria nell'era digitale*, in Quaderni Fintech, Consob, marzo 2018.
- P. SCHUEFFEL, *Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*, in *Journal of Innovation Management*, 2016, Vol. 4 no. 4, School of Management Fribourg.
- B. TAMPANELLA, *La crittografia tra arte e scienza*, SISR - Sistema Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2015.

DOCUMENTI E REPORT

- T. ADRIAN, T. MANCINI-GRIFFOLI, *The Rise of Digital Money*, in *Fintech Notes*, IMF, Washington DC, 2019.
- Banca d'Italia, *Testo Unico Bancario Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, Versione aggiornata al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, Banca d'Italia. Disponibile online
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), *Sound practices: Implications of FinTech developments for banks and bank supervisors*, Bank for International Settlements, 2017.
- C. DION-SCHWARZ, D. MANHEIM, P. B. JOHNSON, *Terrorist Use of Cryptocurrencies. Technical and Organizational Barriers and Future Threats*, RAND Corporation, 2019.
- Commissione Europea, Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, (2018), COM (2018) 109 final, Bruxelles, 08/03/2018.
- European Banking Authority, *EBA Opinion on 'virtual currencies'*, 2014.
- European Commission, *Building a European Data Economy. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, COM Final document 9, 2017, disponibile online.
- European Commission, *Fintech: a More Competitive and Innovative European Financial Sector*, Consultation Document, Investment and Company Reporting, Economic Analysis and Evaluation, Bruxelles: EC, 2017.
- EUROPOL, *European Union Terrorism Situation & Trend Report 2018 (Te-Sat 2018)*, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation Report, 2018.
- FATF, The FATF Recommendations adopted by the FATF Plenary in February 2012, Updated October 2020.
- Financial Stability Board (FSB), *Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that merit authorities' attention*, FSB, 2017.
- R. GIALLOMBARDO, *Cenni sulla Finanza Islamica*, Gianni, Origoni, Grippo e Partners.
- H. HARASANI, "Analysing the Islamic Prohibition on Riba: A Prohibition on Substance or Form?", in *Arab Law Quarterly*, III, Vol. 27, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2013.
- R. HOUBEN, A. SNYERS, *Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, European Parliament - TAX3 Committee, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2018.
- International Crisis Group, Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State, in *Jihad in modern conflict*, Special Report no. 1, 14 March 2016.
- N. KYRIAKOS-SAAD, M. VASQUEZ, C. EL KHOURY, A. EL MURR, *Islamic Finance and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*, IMF working papers, WP/16/42, Febbraio 2016. Disponibile online.
- P. MARCHIONNI, Le Tecnologie a Registro Distribuito (DLT), in *Ciclo di webinar formativi sulla transizione digitale e RTD*, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), giugno 2019.
- M. G. MIELE, A. SCOGNAMIGLIO, Indagine FinTech nel sistema finanziario italiano, Banca d'Italia, 2019
- D. MILLS, K. WANG, B. MALONE (et al.), *Distributed ledger technology in payments, clearing and settlement*, in *Finance and Economics Discussion Series 2016-095*, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 2016.
- A. PERRAZZELLI, L'accelerazione digitale del sistema finanziario: nuove sfide per il mercato e per le autorità, in *Webinar - Open finance: il futuro del banking a portata di mano*, Associazione CIVITA - CBI, 25 febbraio 2021.
- Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, *Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2018, 2019*.
- Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, *Utilizzo Anomalo di Valute Virtuali*, Banca d'Italia. Disponibile online.

- U.S. Government Publishing Office, *Survey of Terrorist Groups and Their Means of Financing*, Hearing before the subcommittee on terrorism and illicit finance of the committee on financial services U.S. House of Representatives one hundred fifteenth congress. Second session, House Hearing, 115 Congress, 7 September 2018. Disponibile [online](#).
- D. YAGA, P. MELL, N. ROBY, K. SCARFONE, *Blockchain Technology Overview*, National Institute of Standards and Technology - US Department of Commerce, 2018.

SITOGRAFIA

- D. AQUARO, *Smart contract: cosa sono (e come funzionano) le clausole su blockchain*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 giugno 2019;
- M. BELLINI, *Smart Contracts: che cosa sono, come funzionano quali sono gli ambiti applicativi*, in *blockchain4innovation*, 28 dicembre 2018.
- D. CHICCA, *Le differenze tra Monero Zcash Beam e Grin*, in *The Cryptonomist*, 26/01/2019.
- CFI, *What is a Special Purpose Vehicle (SPV)*.
- D. DALTON, S. SMITH, R. VANDER ELST (et al.), *RegTech is the new FinTech*, Deloitte, 2016.
- Pavel Durov [Twitter status](#), 17 gennaio 2018.
- Pavel Durov [Twitter status](#), 01 febbraio 2018.
- G. ESTEVE, A. MACHIN, *Devices to access Internet in Developing Countries*, Banff, Canada, 2007. Esteve, Guillermo & Machin, Angel. (2007). Devices to access Internet in developing countries. https://www2007.org/workshops/paper_106.pdf
- Europol, *Double blow to dark web marketplaces*, 03/05/2019.
- Europol, *World's biggest marketplace selling internet paralysing DDoS attacks taken down*, Europol press release, 25/04/2018.
- Financial Action Task Force, *Who we are*.
- International Institute for Counter-Terrorism, *Jihadists' Use of Virtual Currencies*, ICT Cyber-Desk, 2018.
- M. HADDAD, *Priest's killers met on messaging app 4 days before attack, source says*, CNN, 01/08/2016.
- IBM, *What is distributed computing*.
- Invesco, *Cos'è la blockchain?*.
- A. B. JACKSON, J. C. BAKER, P. CHALK (et al), *Aptitude for Destruction*, in Vol. 1: *Organizational Learning in Terrorist Groups and Its Implications for Combating Terrorism*, CA: RAND Corporation, Santa Monica, 2005. Disponibile [online](#).
- D. LAURETTA, *Jihad e finanza 2.0: lo pseudo-anonimato del bitcoin, alleato del terrorismo nella blockchain*, AMiStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere, 13 maggio 2021.
- *Drive for Bitcoin donations on an ISIS-affiliated website*, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), 06/12/2017
- Financial Conduct Authority, *Call for Input: Supporting the development and adoption of RegTech*, 2015.
- *Fintech in crescita del 12% grazie a sicurezza, dati e pagamenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2020.
- Interpol, *Darknet and Cryptocurrencies*.
- N. LOPEZ, *US Central Command's Twitter and YouTube accounts hacked to send threatening, pro-ISIS messages*, in *The Next Web*, 12/01/2015.
- A. OSBORN, D. SOLOVYOV, *Russia, upping pressure on Telegram app, says it was used to plot bombing*, Reuters, 26/06/2017.
- A. PALETTA, *Crisi bancarie e bail-in, disintermediazione del credito e Fintech: nuove norme per un'industria finanziaria in evoluzione*, in *Il Sole 24 Ore - Diritto24*, 16/05/2017.
- L. POMA, *Incumbent*, Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 2012.
- C. RE, *Nuovi profili del terrorismo internazionale ed analisi delle istituzioni islamiche di riferimento, con particolare cenno alle organizzazioni terroristiche di matrice suicida e alle strategie e metodologie di contrasto*, tesi del 93^o Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Istituto Superiore di Polizia, Roma, 2003. https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/5/20040322130257_10-113-9-37.pdf.
- P. SOLDVINI, *Cos'è la blockchain e come funziona*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/03/2018.
- A. B. SOLOMON, *Hey Congress: Where's the ban on ISIS?*, The Hill, 02/08/2017.
- Treccani online, *fiat money*.
- T. TONIUTTI, *Telegram, messaggi e jihad: la chat "segreta" più usata dai terroristi*, La Repubblica, 28/07/2016.
- U.S. Department of Justice - Office of Public Affairs, *Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns. Largest Ever Seizure of Terrorist Organizations' Cryptocurrency Accounts*, in *Justice News*, 13 agosto 2020.
- Wired, *Distributed Ledger*.
- Wired, *Chi sono gli hacker della Corea Nord*, 30/05/2018.; European Union Agency for Cybersecurity, *WannaCry Ransomware Outburst*, 15/05/2017.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

GLI AUTORI



DAVIDE LAURETTA

É Policy Assistant presso la European Foundation for Democracy e collabora con AMIStaDeS, in qualità di analista in ambito terrorismo, e Africa Rivista. Ha conseguito una laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi "Roma Tre" con una ricerca sul finanziamento al terrorismo in Somalia. Attualmente si occupa di prevenzione della radicalizzazione che può portare all'estremismo violento.



<https://www.linkedin.com/in/davide-lauretta-b9b820197/>



davidelauretta1993@gmail.com



SARA SENNO

É Independent Consultant e P/CVE Researcher, ha conseguito una laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi "Roma Tre", conducendo una ricerca sui nuovi metodi di finanziamento del terrorismo internazionale connessi alla crescita del settore Fintech. Attualmente si occupa di prevenzione e contrasto dell'estremismo violento, con particolare attenzione all'area del Mediterraneo e alla Libia.



<https://www.linkedin.com/in/sara-senno-8252050/>



sara.senno88@gmail.com

COORDINAMENTO

CLAUDIA CANDELMO,
Segretario Generale
AMIStaDeS



<https://www.linkedin.com/in/claudia-candelmo-7b655428/>



secgen@amistades.info

PROGETTO EDITORIALE

ILARIA DANESI
Direttore
Comunicazione e
Marketing AMIStaDeS



<https://www.linkedin.com/in/ilariadanesi14/>



i.danesi@amistades.info



L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Quaderni geopolitici e analisi giuridiche

NUMERO 5 - LUGLIO 2021

FINANZA ISLAMICA E FINTECH: SFIDE NORMATIVE E MINACCIA TERRORISTICA

Nuove dinamiche globali. Le banche islamiche nel contesto della Western Legal Tradition e la rivoluzione tecnologica come ostacoli al Counter Terrorist Financing

ISSN 2724-2315



EDITO DA

Centro Studi AMIStaDeS

www.amistades.info

info@amistades.info

Via Cesena 22, 00182 Roma